

1.5. RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni⁴⁹.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo adotta una strategia di assunzione e gestione dei rischi operativi orientata a criteri di prudente gestione e finalizzata a garantire solidità e continuità aziendale nel lungo periodo. Inoltre, il Gruppo pone particolare attenzione al conseguimento di un equilibrio ottimale tra obiettivi di crescita e di redditività e rischi conseguenti.

In coerenza con tali finalità, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito un framework per la gestione dei rischi operativi, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.

Ai fini di Vigilanza il Gruppo adotta, per la determinazione del requisito patrimoniale, il Metodo Avanzato (nel seguito anche AMA o modello interno) in partial use con i metodi standardizzato (TSA) e base (BIA). Il Metodo Avanzato è adottato da Intesa Sanpaolo SpA e dalle principali banche e società delle Divisioni Private Banking e Asset Management, da VUB Banka, VUB Leasing e PBZ Banka.


In seguito all'operazione di acquisizione di UBI da parte di Intesa Sanpaolo, anche le società dell'ex Gruppo UBI partecipano alla definizione del requisito patrimoniale del Gruppo Intesa Sanpaolo⁵⁰.

Modello di Governo

Un framework di gestione dei rischi operativi efficace ed efficiente presuppone che lo stesso sia strettamente integrato nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale. Per tale ragione, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha scelto di coinvolgere con responsabilità diretta nel processo di gestione dei rischi operativi (cd. Operational Risk Management) le Unità Organizzative (business unit, strutture centrali/di supporto) della Capogruppo, delle Banche e delle Società del Gruppo.

Il modello di governo del rischio operativo è sviluppato in ottica di:

- ottimizzazione e valorizzazione dei presidi organizzativi, delle interrelazioni e dei flussi informativi intercorrenti fra le Unità Organizzative esistenti e integrazione dell'approccio di gestione del rischio operativo con gli altri modelli aziendali sviluppati a fronte di specifici rischi (es. Continuità Operativa, Sicurezza Informatica, etc.);
- trasparenza e diffusione dei modelli, delle metodologie e dei criteri di analisi, valutazione e misurazione utilizzati, al fine di facilitare il processo di diffusione culturale e la comprensione delle logiche sottostanti le scelte adottate.



⁴⁹ Per la componente di perdite economiche, nel rischio operativo sono compresi anche i rischi: legale, di condotta, di non conformità, di financial crime, IT e cyber, di sicurezza fisica, di continuità operativa, di informativa finanziaria, terze parti e di modello. Sono esclusi rischi strategici e di reputazione.

⁵⁰ In particolare, l'ex Gruppo UBI adotta, ai fini della determinazione del capitale regolamentare a fronte dei rischi operativi, il Metodo Avanzato in partial use con i metodi standardizzato (TSA) e base (BIA). L'ex Gruppo UBI Banca è stato autorizzato ad utilizzare il proprio modello AMA a partire dal calcolo regolamentare di giugno 2012 per le seguenti società: UBI Banca, UBI Sistemi e Servizi e IW Bank Private Investments.

Rischio ICT

In linea con il quadro metodologico definito per il governo dei rischi operativi, il modello di governo del rischio ICT è sviluppato in ottica di integrazione e coordinamento delle competenze specifiche delle strutture coinvolte.

Per Rischio ICT (Information and Communication Technology) si intende il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato, in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Nella rappresentazione integrata dei rischi aziendali a fini prudenziali tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici.

Il rischio ICT comprende:

- il rischio cyber: il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato dovuto a:
 - qualunque accesso o tentativo di accesso non autorizzato al sistema informativo del Gruppo o ai dati e alle informazioni digitali ivi contenuti;
 - qualunque evento (doloso o involontario) favorito o causato dall'uso della tecnologia o ad essa connesso che ha o potrebbe avere un impatto negativo sull'integrità, la disponibilità, la riservatezza e/o l'autenticità dei dati e delle informazioni aziendali, ovvero sulla continuità dei processi aziendali;
 - uso e/o diffusione impropri di dati e informazioni digitali, anche non direttamente prodotti e gestiti dal Gruppo ISP.

Il rischio cyber include il rischio di sicurezza informatica.


- il rischio IT: il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo del sistema informativo aziendale e connesso a malfunzionamento di hardware, software e reti.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo considera il sistema informativo uno strumento di primaria importanza per il conseguimento dei propri obiettivi strategici, di business e di responsabilità sociale, anche in considerazione della criticità dei processi aziendali che da esso dipendono. Conseguentemente si impegna a creare un ambiente resiliente e ad investire in attività e infrastrutture volte a minimizzare l'impatto potenziale di eventi ICT e a proteggere il proprio business, la propria immagine, i propri clienti e i propri dipendenti.

Il Gruppo si è dotato, quindi, di un sistema di principi e regole finalizzati a identificare e misurare il rischio ICT a cui sono esposti gli asset aziendali, valutare i presidi esistenti e individuare le adeguate modalità di trattamento di tali rischi, coerente con il processo di gestione dei rischi operativi.

Processo di Gestione dei Rischi Operativi Di Gruppo

Il processo di gestione dei rischi operativi del Gruppo Intesa Sanpaolo si articola nelle seguenti fasi:



Identificazione

La fase di identificazione comprende le attività di raccolta e classificazione delle informazioni quali-quantitative che consentano di individuare e descrivere le potenziali aree di rischio operativo del Gruppo. In particolare prevede:

- la raccolta e l'aggiornamento dei dati sugli eventi operativi (Loss Data Collection), decentrata sulle Unità Organizzative;
- l'individuazione dei processi aziendali e delle componenti del sistema informativo a maggior rischio potenziale;
- la determinazione della applicabilità e della rilevanza dei fattori di rischio operativo definiti;
- l'individuazione dei progetti che implicheranno modifiche rilevanti al sistema informativo o modifiche a componenti rilevanti del sistema informativo;
- l'individuazione degli scenari di rischio rilevanti, anche in funzione del contesto esterno (es. dati esterni di perdita, evoluzione regolamentare, trend emergenti, strategic e threat intelligence);
- l'individuazione e l'analisi di criticità che interessano le aree di operatività del Gruppo.

Misurazione e valutazione

La fase di misurazione e valutazione comprende le attività di determinazione quali-quantitativa dell'esposizione ai rischi operativi del Gruppo.

Essa prevede:

- lo svolgimento almeno annuale del processo di valutazione dell'esposizione al rischio operativo e ICT (Autodiagnosi: insieme dei processi di Operational e ICT Risk Assessment);
- l'esecuzione di analisi preventive dei rischi operativi e ICT derivanti da accordi con terze parti (es. esternalizzazione di attività), operazioni di business o iniziative progettuali, introduzione o revisione di nuovi prodotti e servizi, avvio di nuove attività e ingresso in nuovi mercati;
- la definizione della rilevanza delle criticità individuate;
- la trasformazione delle valutazioni raccolte (es. dati interni ed esterni di perdita operativa, livelli di presidio dei fattori di rischio, probabilità e impatto in caso di realizzazione degli scenari di rischio) in misure sintetiche di rischio;
- la determinazione del capitale economico e regolamentare mediante il modello interno e i metodi semplificati definiti dalla normativa vigente.

Monitoraggio e controllo

La fase di monitoraggio ha l'obiettivo di analizzare e controllare nel continuo l'evoluzione dell'esposizione ai rischi operativi, basandosi sull'organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dalle attività di identificazione e di valutazione e misurazione e sull'osservazione di indicatori che rappresentino una buona proxy dell'esposizione ai rischi operativi (es. limiti, early warning e indicatori definiti in ambito RAF).

Mitigazione

La fase di mitigazione comprende le attività finalizzate al contenimento dell'esposizione ai rischi operativi, definite sulla base di quanto emerso in sede di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio. Essa prevede:

- l'individuazione, definizione e attuazione delle azioni correttive (cd. azioni di mitigazione) necessarie a colmare le carenze di presidio rilevate o a ricondurre la rilevanza delle criticità individuate entro la tolleranza definita;
- la promozione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura del rischio operativo all'interno del Gruppo;
- la definizione delle strategie di trasferimento dei rischi operativi, in termini di ottimizzazione delle coperture assicurative e delle altre eventuali forme di trasferimento del rischio tempo per tempo adottate dal Gruppo.

A tale riguardo, oltre ad usufruire di un programma assicurativo tradizionale (a tutela da illeciti come l'infedeltà dei dipendenti, furto e danneggiamenti, trasporto valori, frode informatica, falsificazione, cyber, incendio e terremoto nonché da responsabilità civile verso terzi), il Gruppo ha stipulato, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa e per fruire dei benefici patrimoniali dalla stessa previsti, una polizza assicurativa denominata Operational Risk Insurance Programme che offre una copertura ad hoc, elevando sensibilmente i massimali coperti, con trasferimento al mercato assicurativo del rischio derivante da perdite operative rilevanti.

Inoltre, per quanto riguarda i rischi legati a immobili e infrastrutture e al fine di contenere gli impatti di fenomeni quali eventi ambientali catastrofici, situazioni di crisi internazionali, manifestazioni di protesta sociale, il Gruppo può attivare le proprie soluzioni di continuità operativa.

Comunicazione

La fase di comunicazione comprende la predisposizione di idonei flussi informativi connessi alla gestione dei rischi operativi, volti fornire informazioni utili, ad esempio, per:

- l'analisi e la comprensione delle eventuali dinamiche sottostanti l'evoluzione del livello di esposizione ai rischi operativi;
- l'analisi e la comprensione delle principali criticità rilevate;
- la definizione delle azioni di mitigazione e delle priorità di intervento.

Autodiagnosi

L'autodiagnosi è il processo annuale attraverso il quale le Unità Organizzative identificano il proprio livello di esposizione al rischio operativo e ICT. Essa comprende l'Operational Risk Assessment e l'ICT Risk Assessment, a loro volta costituiti da:

- Valutazione del Contesto Operativo (VCO): attività tramite la quale vengono identificati i Fattori di Rischio rilevanti e viene valutato il relativo livello di presidio⁵¹.
- Analisi di Scenario (AS): metodologia di analisi prospettica che trova declinazione in un processo sistematico, tipicamente ripetuto a cadenza predefinita ma che può essere condotto anche ad hoc, e che consiste nell'ipotizzare il verificarsi di situazioni particolari (o scenari) e nel prevederne le conseguenze. Una volta identificati e opportunamente caratterizzati, gli scenari debbono essere valutati: bisogna cioè determinare probabilità di accadimento (frequenza) e impatto potenziale (impatto medio e caso peggiore), in caso di accadimento, della situazione descritta dallo scenario medesimo.

Modello interno per la misurazione del rischio operativo

Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale del Gruppo Intesa Sanpaolo è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo (perdite operative: eventi interni ed esterni, stime derivanti dall'Analisi di Scenario) che qualitativo (Valutazione del Contesto Operativo).

Il capitale a rischio è quindi individuato come la misura minima, a livello di Gruppo, necessaria per fronteggiare la massima perdita potenziale; è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale per il calcolo del Value at Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati quantitativi sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,90%. La metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo (VCO), per tenere conto

⁵¹ La valutazione di applicabilità e rilevanza dei Fattori di Rischio viene effettuata, per quanto concerne il rischio ICT da parte delle funzioni tecniche, delle funzioni di cybersecurity e delle funzioni di continuità operativa, per quanto concerne il rischio operativo dalle funzioni di Operational Risk Management Decentrato.

dell'efficacia dei controlli interni nelle varie Unità Organizzative.

La componente di mitigazione assicurativa del modello interno è stata autorizzata da Banca d'Italia nel mese di giugno 2013 e ha esplicitato i suoi benefici gestionali e sul requisito patrimoniale con pari decorrenza.

Impatti derivanti dalla pandemia COVID-19

Il Gruppo, sin dall'inizio dell'emergenza, ha deciso di adottare iniziative preventive al fine di garantire la continuità dell'operatività aziendale e, allo stesso tempo, preservare il massimo livello di sicurezza di clienti e dipendenti. Ciò anche alla luce della rapida evoluzione osservata nel panorama delle minacce cyber, che cercano di sfruttare a fini fraudolenti le paure e il senso di urgenza delle persone e le opportunità offerte dalle soluzioni di remote banking attivate dalle istituzioni finanziarie, in particolare, è stato attivato il piano di continuità operativa e sono state immediatamente definite ulteriori azioni per far fronte efficacemente all'ampia diffusione della pandemia (es. estensione dello smart-working alla quasi totalità del personale delle funzioni centrali, al personale di filiale online e ad una parte del personale delle filiali "fisiche", potenziamento dell'infrastruttura IT per la connettività da remoto), è stato accelerato il processo di digital transformation, anticipando importanti investimenti volti ad evolvere le modalità di interazione con la clientela (es. arricchimento dei servizi offerti tramite Internet e Mobile Banking), sono state progressivamente potenziate le infrastrutture di sicurezza per l'accesso alla rete aziendale e le misure a protezione di dati e informazioni con l'obiettivo di incrementare la capacità di far fronte al forte aumento delle minacce e degli attacchi cyber (es. Distributed Denial of Service, malware) e sono state attivate numerose iniziative formative e campagne di comunicazione volte a sensibilizzare clienti e dipendenti rispetto alle crescenti campagne di social engineering/phishing. È stata inoltre verificata la sostenibilità nel lungo termine delle soluzioni adottate dai fornitori maggiormente critici.

Per quanto attiene alle misure di protezione della salute di colleghi e clienti, si è provveduto all'acquisto e alla distribuzione di dispositivi di protezione come mascherine e guanti, alla fornitura di gel igienizzante, alla periodica sanificazione dei locali aziendali. Tra le diverse azioni di mitigazione sopra descritte, solo quest'ultima componente è stata considerata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi.

Inoltre, l'accesso in filiale, fin dai primi momenti dell'emergenza, è stato organizzato in modo da rispettare regole precise per la distanza interpersonale e per numero di colleghi e clienti presenti nei locali, al fine di tutelare la salute sia dei dipendenti sia della clientela. L'approccio è stato adattato nel tempo in funzione dei diversi provvedimenti governativi e dell'andamento del contagio.

Sempre con il fine di garantire la protezione del personale è stato sviluppato un Modello di rischio del Contagio che supporta il processo decisionale di adozione delle misure da attuare, come ad esempio il piano di rientro del personale di direzione con attività svolgibili da remoto nelle sedi aziendali, nel rispetto della normativa sulla distanza di sicurezza. È stato sviluppato un questionario di screening medico da compilare a cura dei dipendenti propedeutico all'autorizzazione al rientro in sede e uno strumento che consente la pianificazione della presenza del personale in sede; tale strumento garantisce il monitoraggio centralizzato delle presenze totali nelle sedi centrali.

A fine 2020 ha avuto luogo una campagna vaccinale, su base volontaria, per la somministrazione ai dipendenti del vaccino antinfluenzale e del vaccino anti-pneumococco.


INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi (AMA, TSA e BIA) previsti dalla normativa.

L'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di 2.205 milioni al 31 dicembre 2020, in crescita rispetto ai 1.697 milioni del 31 dicembre 2019. L'aumento del requisito è principalmente dovuto all'aggiunta del requisito rischi operativi del Gruppo UBI (417 milioni al 31 dicembre 2020).

Di seguito si illustra la ripartizione del requisito patrimoniale relativo al Metodo Avanzato (AMA Intesa Sanpaolo e UBI) ripartito per tipologia di evento operativo.


Ripartizione del Requisito Patrimoniale (Metodo Avanzato – AMA) per tipologia di evento operativo



Con riferimento alle fonti di manifestazione del rischio operativo, viene di seguito fornita una rappresentazione grafica relativa all'impatto delle perdite contabilizzate nel corso dell'esercizio in base alla tipologia di evento.

Nel corso del 2020 la tipologia di evento più significativa è stata *Clients, Prodotti e Prassi Operative* che include le perdite connesse a inadempienze relative a obblighi professionali verso clienti, fornitori o outsourcer e a prestazioni di servizi e fornitura di prodotti alla clientela eseguite in modo improprio o negligente.

Ripartizione delle perdite operative contabilizzate nel 2020, suddivise per tipologia di evento



RISCHI LEGALI

Al 31 dicembre 2020 risultavano pendenti a livello di Gruppo – con esclusione di Risanamento S.p.A. non soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo - circa 26.300 vertenze, (di cui Gruppo UBI 3.300) diverse da quelle di tipo fiscale, con un petitum⁵² complessivo di circa 4.100 milioni (di cui Gruppo UBI 1.224 milioni). Tale importo comprende l'insieme delle vertenze in essere per le quali il rischio di esborso di risorse economiche derivante dalla potenziale soccombenza è stato valutato possibile o probabile e, quindi, non include le vertenze per le quali il rischio è stato valutato remoto.

I rischi connessi alle suddette vertenze sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di vertenze per le quali si stima sussista una probabilità di esborso superiore al 50% e qualora sia possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare (c.d. vertenze con rischio probabile), si è provveduto a disporre specifici e congrui accantonamenti al Fondo per Rischi e Oneri. Ferma restando l'alea di incertezza che caratterizza ogni contenzioso, la stima delle obbligazioni che potrebbero emergere dalle controversie – e pertanto l'entità degli accantonamenti eventualmente costituiti – deriva dalle valutazioni previsionali circa l'esito del giudizio. Tali valutazioni previsionali vengono in ogni caso effettuate sulla base di tutte le informazioni disponibili al momento della stima.

Le vertenze con rischio probabile sono circa 18.300 (di cui Gruppo UBI 2.100) con un petitum di 2.250 milioni (di cui Gruppo UBI 348 milioni) e accantonamenti per 765 milioni (di cui Gruppo UBI 144 milioni). La componente riferita alla Capogruppo Intesa Sanpaolo risulta pari a circa 4.950 controversie con un petitum di 1.500 milioni e accantonamenti per 469 milioni, quella relativa alle altre controllate italiane risulta pari a circa 2.540 controversie (di cui Gruppo UBI 2.100) con un petitum di 619 milioni (di cui Gruppo UBI 348 milioni) ed accantonamenti per 233 milioni (di cui Gruppo UBI 144 milioni) mentre quella riferita alle controllate estere è di circa 10.850⁵³ controversie con un petitum di 129 milioni e accantonamenti per 63 milioni.

L'articolazione per principali categorie delle vertenze con rischio probabile evidenzia la prevalenza di fattispecie correlate alla ordinaria attività bancaria e creditizia del Gruppo: le vertenze riguardanti contestazioni relative ai prodotti e servizi bancari e di investimento o su posizioni creditizie e revocatorie fallimentari rappresentano circa il 77% del petitum e il 71% degli accantonamenti. Le restanti vertenze sono rappresentate prevalentemente da altri procedimenti civili e amministrativi, da cause giuslavoristiche o procedimenti di tipo penale o connessi a irregolarità operative.

La numerosità dei contenziosi in essere è fortemente impattata da alcune fattispecie di contenziosi "massivi" presenti in Italia con riferimento alle tematiche inerenti l'anatocismo e altre condizioni di conto/affidamento e ai servizi di investimento e all'estero con riferimento sempre a condizioni di conto/affidamento e a prestiti in valuta diversa da quella locale. Complessivamente il numero di tali contenziosi è superiore a 14.000 unità.

Nei paragrafi che seguono sono fornite sintetiche informazioni sulle vertenze considerate rilevanti - principalmente quelle con petitum superiore a 20 milioni e con rischio di esborso ritenuto 'probabile' o 'possibile' - nonché su casistiche considerate di rilievo.

Contenzioso in materia di anatocismo e altre condizioni di conto/affidamento, nonché in materia di usura

Nel 2020 le vertenze rientranti in questo filone di contenzioso - che rappresenta da anni una parte rilevante del contenzioso civile promosso nei confronti del sistema bancario italiano non hanno mostrato significative variazioni - sia nel numero assoluto che nel valore complessivo delle domande rispetto all'anno precedente. Nel complesso il numero delle vertenze inclusivo delle mediazioni, con rischio probabile è pari a circa 3.800 (di cui Gruppo UBI 900). Il petitum risulta pari a 637 milioni (di cui Gruppo UBI 108 milioni) con accantonamenti per 199 milioni (di cui Gruppo UBI 47 milioni). Come per le altre vertenze civili, la valutazione del rischio relativo a questo filone di contenzioso viene effettuata analiticamente tenendo conto, per ogni vertenza, delle domande avanzate, delle difese che sono state svolte, dell'andamento del giudizio e degli orientamenti della giurisprudenza.

Si ricorda poi che nel 2014 e nel 2016 l'art. 120 TUB, che regolamenta la capitalizzazione degli interessi nelle operazioni bancarie, è stato modificato stabilendo il divieto di anatocismo e delegando il CICR a regolare la materia. A febbraio 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nei confronti di Intesa Sanpaolo un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette aventi ad oggetto, tra l'altro, le modalità con le quali era stata chiesta ai clienti l'autorizzazione all'addebito degli interessi sul conto prevista dalla nuova normativa introdotta nel 2016. A ottobre 2017 l'Autorità ha concluso il procedimento ritenendo che Intesa Sanpaolo avrebbe attuato una politica "aggressiva" finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione, sollecitando i clienti a concederla mediante vari mezzi comunicativi e senza metterli in condizioni di considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio di interessi sugli interessi debitori capitalizzati. Alla luce di ciò, l'Autorità ha stabilito una sanzione a carico di Intesa Sanpaolo di 2 milioni. Intesa Sanpaolo ha presentato ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, ritenendo il provvedimento infondato; il procedimento è ancora in corso.

Contenzioso in materia di servizi di investimento

Anche in questo ambito le vertenze hanno mostrato un andamento in numero assoluto in leggera flessione rispetto all'anno precedente; il sottogruppo più significativo è quello delle vertenze in materia di derivati, che in numero e valore restano sostanzialmente stabili, ma comunque per importi nel complesso non rilevanti. Il numero complessivo delle vertenze con rischio probabile rientranti in questa tipologia di contenzioso risulta pari a circa 580 (di cui Gruppo UBI 180). Il petitum ammonta complessivamente a circa 272 milioni (di cui Gruppo UBI 87 milioni) con accantonamenti per 129 milioni (di cui Gruppo UBI 49 milioni). Come per le altre vertenze civili, la valutazione del rischio relativa a questo filone di contenzioso viene effettuata analiticamente tenendo conto, per ogni vertenza, delle domande avanzate, delle difese che sono state svolte, dell'andamento del giudizio e degli orientamenti della giurisprudenza. Con riferimento al contenzioso del Gruppo UBI si rileva inoltre la presenza di circa 173 controversie per un petitum di 146 milioni relative a vertenze avviate dagli azionisti e obbligazionisti subordinati "azzerati" delle ex "Old Banks" Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e

⁵² I dati di petitum non comprendono le pretese di valore indeterminato, vale a dire quelle che all'instaurarsi della vertenza non contengono una specifica richiesta economica; il valore di queste vertenze viene determinato nel corso del procedimento allorché emergono gli elementi sufficienti per la valutazione.

⁵³ Sono incluse circa 8.300 controversie (di cui 6.000 circa sorte nel 2020) riferite alla controllata Banca Intesa Beograd, riguardanti azioni avviate dalla clientela che contesta la validità (1) di alcuni oneri previsti dai contratti di finanziamento, (2) degli oneri relativi all'assicurazione per i finanziamenti immobiliari (entrambe le tipologie di contenzioso sono comuni ad altre banche del paese). Per quanto numericamente significative, il valore medio delle richieste è assai contenuto: nel complesso il petitum legato alle due vicende risulta pari a poco più di 1 milione.

Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, valutate con rischio possibile⁵⁴.

Sentenza della Cassazione in materia di derivati con Enti territoriali – La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 8770/2020 del 12 maggio 2020, ha affermato la nullità di alcuni contratti derivati OTC (Interest Rate Swap con upfront) stipulati tra una banca italiana ed un Comune, stabilendo sostanzialmente che: 1) l'upfront rappresenta una forma di nuovo indebitamento con effetti pluriennali di spesa a carico dell'Ente e, pertanto, i contratti derivati che prevedano un upfront richiedono l'autorizzazione del Consiglio Comunale (non della Giunta Comunale), la cui mancanza causa l'invalidità dei derivati; 2) i contratti di swap costituiscono una "scommessa legale", consentita solo nella misura in cui questi contratti acquistano la forma di una "scommessa razionale", conclusa in termini tali da consentire a entrambe le parti di comprendere i rischi sottostanti il contratto, che deve quindi indicare il mark to market, i costi impliciti e gli scenari probabilistici. La decisione ha sollevato critiche da parte di molti autori ed alcune Corti di merito si sono già discostate dai principi dettati dalla Cassazione.

Tuttavia a settembre la Banca ha subito due decisioni sfavorevoli in questo ambito: 1) il Tribunale di Pavia ha condannato la Banca a rimborsare circa 9,3 milioni, oltre accessori, alla Provincia di Pavia, riportando testualmente la motivazione della sentenza della Cassazione; 2) la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dalla Banca nella causa promossa dal Comune di Mogliano Veneto; tale sentenza (che riprende solo in minima parte le argomentazioni della Cassazione) ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Banca a rimborsare al Comune 5,8 milioni, pagamento già eseguito nel 2018. Entrambe le decisioni sono state impugnate.

La decisione, inoltre, pur essendo resa nei confronti di un Comune, contiene alcuni principi generali sulla causa e sull'oggetto degli swap che potrebbero essere ritenuti applicabili a tutti i contratti derivati.

In tale contesto, al fine di valutare l'impatto della decisione sui contenziosi in essere anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, è stata fatta una specifica rivalutazione del rischio connesso ai giudizi relativi ai contratti in derivati stipulati con Enti territoriali, con società controllate di Enti e con soggetti privati e, laddove opportuno, sono stati disposti specifici accantonamenti.

Contenzioso relativo a finanziamenti CHF nei confronti della controllata croata Privredna Banka Zagreb Dd – Come già evidenziato nei precedenti bilanci, Privredna Banka Zagreb ("PBZ") ed altre sette banche croate si stanno difendendo nell'ambito di un'azione avviata da Potrošač – Croatian Union of the Consumer Protection Association - in relazione a finanziamenti denominati o indicizzati in franchi svizzeri erogati in passato. Secondo l'attrice le banche convenute avrebbero posto in essere condotte scorrette attraverso l'asserito utilizzo di previsioni illegittime in materia di tasso di interesse, che poteva essere modificato unilateralmente dalla banca e denominando in franchi svizzeri (o indicizzando a tale valuta) i finanziamenti erogati senza asseritamente informare adeguatamente i consumatori dei rischi prima della sottoscrizione dei relativi contratti di finanziamento.

Nel settembre 2019 la Corte Suprema croata, nell'ambito dell'azione collettiva avviata da Potrošač, ha respinto l'impugnazione proposta dalle banche convenute avverso la decisione della High Commercial Court del 2018 ed ha confermato l'orientamento delle corti inferiori secondo cui le banche, inserendo nei contratti di finanziamento clausole relative alla denominazione nella valuta svizzera (o indicizzazione alla medesima) illegittime e nulle, avrebbero leso gli interessi collettivi e i diritti dei consumatori. La decisione della Corte Suprema è stata impugnata da PBZ davanti alla Corte Costituzionale, che all'inizio del 2021 ha respinto il ricorso.

Sulla scorta della cennata azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, svariati clienti hanno avviato cause individuali nei confronti di PBZ, nonostante la maggior parte di essi avesse liberamente accettato di convertire in Euro i finanziamenti originariamente denominati in CHF (o indicizzati a tale valuta), con effetto retroattivo, in coerenza con l'Act on the Amendments to the Consumer Credit Act (Croatian Official Gazette 102/2015).

Nel marzo 2020 la Corte Suprema Croata, nell'ambito di un procedimento denominato "model case" (un procedimento della Corte Suprema con effetti vincolanti per gli organi giurisdizionali di rango inferiore, avente l'obiettivo di uniformare l'indirizzo giurisprudenziale), ha stabilito che gli accordi di conversione conclusi tra le banche ed i consumatori finanziati, sulla base della Legge di Conversione croata del 2015, producono effetti giuridici e sono validi anche nel caso in cui le clausole dei contratti di finanziamento relative alla valuta svizzera o al tasso di interesse variabile fossero nulle. Tale decisione avrà un impatto positivo sui contenziosi individuali relativi a finanziamenti in franchi svizzeri (o indicizzati a tale valuta) convertiti in base alla Legge di Conversione, che dovrebbero pertanto essere definiti a favore della controllata croata.

Nel corso del 2020 il numero delle cause individuali avviate contro PBZ è aumentato; ad ogni modo alla fine del 2020 le cause pendenti erano ancora alcune migliaia. Non si può escludere che in futuro possano essere avviate ulteriori cause nei confronti di PBZ in relazione a questo tipo di finanziamenti.

Sulla base delle informazioni disponibili, gli accantonamenti appostati alla fine del 2020 appaiono ragionevolmente adeguati a fronteggiare i rischi connessi alle cause avviate nei confronti della controllata. La materia è seguita con attenzione al fine di adottare le opportune iniziative del caso, ove necessario, in coerenza con gli eventuali sviluppi della medesima.

ENPAM – Nel giugno 2015 la Fondazione ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM) ha citato dinanzi al Tribunale di Milano la Cassa di Risparmio di Firenze (poi incorporata in Intesa Sanpaolo), unitamente ad altri soggetti fra cui JP Morgan Chase & Co e BNP Paribas. Le contestazioni di ENPAM riguardano la negoziazione (nel 2005) di alcuni prodotti finanziari complessi, nonché la successiva "permuta" (avvenuta nel 2006) di tali prodotti con altri analoghi; questi ultimi erano dei *credit linked notes*, vale a dire titoli il cui rimborso del capitale a scadenza era legato al rischio di credito relativo ad una tranche di un CDO sintetico. A causa dei default che hanno colpito il portafoglio

⁵⁴ Si ricorda che il contratto di acquisizione delle Nuove Banche ha previsto determinate dichiarazioni, garanzie e obblighi di manleva assunti dal Venditore (Fondo Nazionale di Risoluzione) a favore di UBI Banca [le garanzie e le manleve si riferiscono anche al periodo precedente alla data di costituzione degli "Enti Ponte" (23 novembre 2015) e coprono, pertanto, anche le eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Banche (c.d. "Old Banks") prima di essere sottoposte alla procedura di risoluzione], in relazione tra l'altro ai rapporti con REV Gestioni Crediti Spa e con il Fondo Atlante II [in qualità di cessionari dei crediti delle Banche classificati a sofferenza e a inadempienze probabili (le cessioni di credito sono avvenute "pro-soluto" e, pertanto, il cessionario si assume tutti i rischi e i benefici del credito ceduto, IAS 39 – Derecognition)], ai rischi di natura legale, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge e alle eventuali passività potenziali.

del CDO, l'investimento avrebbe fatto registrare rilevanti perdite.

Nell'atto di citazione ENPAM ha presentato diverse domande di accertamento e di condanna, in particolare per responsabilità contrattuale e extracontrattuale e per violazione degli artt. 23, 24 e 30 TUF, chiedendo la restituzione di un importo di circa 222 milioni e il risarcimento del danno in via equitativa; la parte riferibile alla posizione della Cassa dovrebbe essere pari a circa 103 milioni (oltre a interessi e al preteso maggior danno).

La Cassa è stata citata in quanto cessionaria della succursale italiana della Cortal Consors S.A. (poi incorporata da BNP Paribas), che aveva prestato ad ENPAM i servizi di investimento nel cui ambito erano stati sottoscritti i suddetti titoli.

La Cassa ha sollevato diverse eccezioni in via preliminare (fra cui il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione) e nel merito ha rilevato, tra l'altro, l'inapplicabilità delle citate norme del TUF, la mancata prova del danno e la sua quantificazione nonché, in subordine, il concorso di ENPAM nella causazione del danno. Per il caso in cui fosse condannata, la Cassa ha chiesto di accertare la sua quota interna di responsabilità rispetto a quelle degli altri convenuti e condannare questi ultimi a tenerla manlevata.

A febbraio 2018 il giudice ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a verificare, tra l'altro:

- se i titoli erano adeguati rispetto alle finalità indicate nello Statuto e nelle "Linee Guida agli investimenti" dell'Ente;
- l'eventuale differenza tra il risultato conseguito da ENPAM e quello che sarebbe stato conseguito qualora fossero stati effettuati altri investimenti coerenti con quelli indicati nello Statuto e nelle "Linee Guida agli investimenti" dell'Ente (tenuto anche conto dell'esigenza di diversificazione del rischio).

All'esito della consulenza il Giudice ha caldeggiato una definizione transattiva della vertenza. A seguito della trattativa tra le parti nel novembre 2020 è stato perfezionato un accordo transattivo mediante pagamento ad ENPAM; la quota a carico di Intesa Sanpaolo ha trovato piena capienza nell'importo accantonato lo scorso anno proprio in relazione ad una possibile soluzione transattiva. All'udienza del 2 dicembre 2020 è stata dichiarata l'estinzione della causa.

Florida 2000 – Nel 2018, Florida 2000 s.r.l. (unitamente a due amministratori della società) ha contestato la legittimità delle condizioni contrattuali praticate ai rapporti intrattenuti con la Banca, chiedendo la condanna di quest'ultima alla restituzione di 22,6 milioni addebitati a titolo di interessi e commissioni non dovute nonché al risarcimento dei danni quantificati nell'ulteriore importo di 22,6 milioni.

Nell'elaborato tecnico depositato da ultimo dal perito nominato dal Tribunale la somma da restituire con riferimento alla domanda relativa alle condizioni contrattuali è stata quantificata in un importo contenuto. Risulta invece remoto l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno in quanto rimasta sfornita di prova. La causa è stata assunta a decisione nel dicembre 2020 dopo l'esame dell'ultima perizia depositata.

Gruppo Alitalia: Azioni revocatorie – Nell'agosto 2011, società del Gruppo Alitalia – e precisamente Alitalia Linee Aeree, Alitalia Servizi, Alitalia Airport e Alitalia Express – hanno promosso nei confronti della Banca, davanti al Tribunale di Roma, cinque giudizi di revocatoria fallimentare (di cui uno contro la ex Cassa di Risparmio di Firenze) con richiesta di restituzione di complessivi 44,6 milioni.

Con la costituzione in giudizio, è stata opposta una linea difensiva basata principalmente sulla nullità delle azioni per indeterminatezza delle domande, sulla esclusione del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza del Gruppo Alitalia (oggetto prima del piano Air France e poi del successivo salvataggio pilotato dal Governo italiano), nonché sulla non revocabilità delle partite in accredito, considerata la peculiarità delle movimentazioni di conto.

A marzo 2016 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di Alitalia Servizi, condannando la Banca alla restituzione di circa 17 milioni, oltre accessori.

Oltre che censurabile nel merito, la pronuncia risulta essere stata emessa prima del termine previsto per il deposito delle comparse conclusionali, per cui, nell'atto di appello successivamente proposto, è stata sollevata in via pregiudiziale eccezione di nullità della sentenza, unitamente alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della stessa, quest'ultima accolta con provvedimento del 15 luglio 2016 della Corte di Appello. Nel giudizio sono state depositate le difese finali e si è in attesa della sentenza.

La causa avviata da Alitalia Linee Aeree è invece stata vinta in primo grado ed è in corso la fase di appello, mentre i giudizi promossi da Alitalia Express e da Alitalia Servizi contro la ex C.R. di Firenze si sono conclusi favorevolmente nei primi due gradi e pende termine per eventuale ricorso in Cassazione.

Per Alitalia Airport, pure vinta in prima istanza, la sentenza favorevole è invece passata in giudicato.

Tirrenia di Navigazione in A.S.: Azioni revocatorie – A luglio 2013 Tirrenia di Navigazione in A.S. ha promosso avanti al Tribunale di Roma due revocatorie fallimentari contro la ex Cassa di Risparmio di Venezia per 2,7 milioni e contro l'ex Banco di Napoli per 33,8 milioni.

In entrambi i giudizi parte attrice ha desunto la conoscenza dello stato di insolvenza per tutto il semestre anteriore all'ammissione ad amministrazione straordinaria sulla base di notizie diffuse dai media, del mancato rinnovo di concessioni per la navigazione, del venire meno di contributi statali (perché ritenuti aiuti di Stato) e delle evidenze della centrale dei rischi.

Sotto il profilo oggettivo, la pretesa è quantificata alla stregua del c.d. "rientro utile" conseguito sui conti di Tirrenia, corrispondente alla differenza tra la massima esposizione debitoria e il saldo finale dei conti determinatasi nel semestre che ha preceduto la dichiarazione di insolvenza.

La causa contro l'ex CR Venezia si è conclusa in primo grado nel 2016 con condanna al pagamento di 2,8 milioni e pende appello proposto dalla Banca.

Nel giudizio contro l'ex Banco di Napoli sono state invece depositate, nel mese di dicembre, le difese finali e si è in attesa della sentenza.

Vertenza Selarl Bruno Raulet (già Dargent Tirmant Raulet) – Si tratta di una causa promossa in Francia nel 2001 dal fallimento dell'imprenditore immobiliare Philippe Vincent, che ha chiesto alla Banca un risarcimento di 56,6 milioni per l'asserito "sostegno finanziario abusivo" che sarebbe stato concesso all'imprenditore. La pretesa del fallimento è sempre stata rigettata nei vari gradi di giudizio intercorsi durante 17 anni, fino alla sentenza della Corte di Colmar del maggio 2018 che ha condannato la Banca al risarcimento di circa 23 milioni. La sentenza di Colmar è stata impugnata davanti alla Corte di

Cassazione francese, che nel gennaio 2020 ha annullato e cassato con rinvio alla Corte di Appello di Metz la decisione della Corte di Appello di Colmar.

In conseguenza di ciò, nel primo trimestre del 2020 la Banca ha ottenuto la restituzione dei circa 23 milioni pagati a seguito della sentenza della Corte di appello di Colmar del 2018.

Alla fine di luglio il curatore fallimentare ha riassunto la causa davanti alla Corte d'Appello di Metz, chiedendo il pagamento di 55,6 milioni (pari all'intero passivo fallimentare, dedotto quanto ricavato dalla vendita dell'immobile il cui acquisto venne finanziato dalla Banca); la Banca si è costituita ed ha contestato le pretese avversarie. Nel novembre scorso la Corte ha fissato l'udienza per la discussione nel mese di marzo 2021, che sarà preceduta da uno scambio di ulteriori memorie; quindi la corte si pronuncerà sulla vertenza (si stima entro l'estate 2021).

Contenzioso società esattoriali – Nel contesto della reinternalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, Intesa Sanpaolo ha ceduto ad Equitalia S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, la totalità del capitale sociale di Gest Line ed ETR/ESATRI, società che gestivano l'attività esattoriale, impegnandosi a indennizzare l'acquirente per gli oneri da questa sopportati in conseguenza dell'attività di riscossione svolta sino alla data dell'acquisto delle partecipazioni.

Si tratta in particolare di passività per il contenzioso (con enti impositori, contribuenti e dipendenti) nonché di sopravvenienze passive e minusvalenze rispetto alla situazione patrimoniale di cessione. Nel complesso le pretese avanzate risultano pari a circa 80 milioni. È in corso un tavolo tecnico di confronto con Agenzia delle Entrate Riscossione per la valutazione delle reciproche pretese.

Fondazione Monte dei Paschi di Siena (FMPS) – Nel 2014 la FMPS ha proposto un'azione di risarcimento dei danni che le sarebbero derivati da un finanziamento concesso nel 2011 da un pool di 13 banche e destinato a fornirle le risorse per la sottoscrizione di un aumento di capitale di MPS; i danni lamentati sarebbero conseguenza della riduzione del valore di mercato delle azioni MPS acquistate con le somme erogate dalle banche. Nel giudizio FMPS ha convenuto 8 ex amministratori della Fondazione in carica nel 2011 e le 13 banche del pool (fra cui Intesa Sanpaolo e Banca IMI); alle banche viene attribuita una responsabilità di natura extra-contraattuale per avere concorso nella presunta violazione da parte degli ex amministratori del limite statutario del rapporto debito-patrimonio. La pretesa risarcitoria è quantificata in circa 286 milioni, in solido fra tutti i convenuti.

Nelle difese delle banche è stato evidenziato tra l'altro che la presunta violazione del suddetto limite statutario non sussiste in concreto, in quanto basata su un'erronea valutazione delle poste di bilancio della Fondazione; inoltre nel contratto di finanziamento è stata la stessa FMPS a garantire alle banche che il limite statutario non era violato; da ciò consegue che un eventuale inadempimento dello Statuto sarebbe fonte, al più, di responsabilità esclusiva degli ex amministratori della Fondazione stessa; infine non sussiste il nesso causale tra il comportamento censurato e l'evento dannoso.

Il Tribunale di Firenze, avanti cui pende attualmente il giudizio, nel novembre 2019 ha pronunciato sentenza non definitiva respingendo alcune eccezioni pregiudiziali/preliminari sollevate dalle banche e riservando la decisione sulle istanze istruttorie delle parti. Le banche hanno impugnato la sentenza avanti la Corte d'Appello di Firenze con riferimento al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione ritenendo sussistenti solide argomentazioni per ottenere la riforma della pronuncia in appello; la prima udienza di comparizione è fissata a maggio 2021.

Il Giudice di primo grado a scioglimento della riserva assunta per decidere sulle istanze istruttorie ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla Fondazione in merito al superamento del limite di indebitamento previsto dallo Statuto in occasione della concessione del finanziamento. Successivamente il processo è stato dichiarato interrotto per il decesso di uno dei convenuti; l'udienza per la prosecuzione del giudizio è prevista nell'aprile 2021. Per una valutazione puntuale del rischio di causa occorre attendere lo svolgimento della consulenza tecnica. Al momento il rischio può essere considerato possibile.

Gruppo Elifani – Causa promossa nel 2009 da Edilizia Immobiliare San Giorgio 89 S.r.l., San Paolo Edilizia S.r.l., Hotel Cristallo S.r.l. e dal socio garante Mario Elifani volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per asserita condotta illegittima della Banca, per avere richiesto garanzie sproporzionate rispetto al credito concesso, escusso garanzie pignoratizie, applicato interessi usurari su mutui ed effettuato erronee segnalazioni in Centrale Rischi. L'importo inizialmente preteso ammontava a circa 116 milioni e la controversia ha come presupposto le medesime circostanze in massima parte già lamentate nei giudizi in tema di anatocismo e interessi ultralegali promosse dalle suddette società nel 2004 e definite transattivamente a inizio 2014. Il giudizio ha avuto esito favorevole per la Banca sia in primo che in secondo grado. Con ordinanza del 27 dicembre 2019 la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso delle controparti, con rinvio. Le controparti hanno riassunto la causa avanti la Corte d'Appello di Milano quantificando la domanda in circa 72 milioni, oltre interessi e rivalutazione e così per complessivi circa 100 milioni. L'udienza per la precisazione delle conclusioni è fissata per giugno 2021. Anche in questa fase della vertenza la Banca dispone di validi elementi di difesa, tenuto conto che nei gradi precedenti del giudizio la condotta oggetto di contestazione era stata sostanzialmente ritenuta corretta. Al momento il rischio di causa è ritenuto possibile, mentre maggiori elementi potranno emergere all'esito della prossima udienza.

Energy s.r.l. - La Energy s.r.l., società alla quale il Fallimento C.I.S.I. s.r.l. ha ceduto tutti i propri diritti nei confronti dei terzi, ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di Intesa Sanpaolo domanda di vanificazione della revoca del finanziamento agevolato di circa 22 milioni concesso alla C.I.S.I. s.r.l. nel 1997 ai sensi della L. 488/92 e la condanna in solido del Ministero dello Sviluppo Economico, di Intesa Sanpaolo (quale concessionaria per l'istruttoria procedimentale) e di Vittoria Assicurazioni (garante del pagamento della seconda tranche del finanziamento) a risarcire i danni asseritamente subiti, quantificati complessivamente in circa 53 milioni. La società ha posto a fondamento della domanda l'esito favorevole di un procedimento penale originato da un esposto nei confronti della C.I.S.I. e del suo amministratore per gravi irregolarità ed inadempimenti nell'esecuzione del piano industriale oggetto di finanziamento, procedimento che aveva indotto alla revoca della concessione di finanza agevolata. Intesa Sanpaolo si è costituita negando la fondatezza delle pretese avversarie, eccependo la nullità della citazione, l'intervenuta prescrizione di qualsiasi ragione risarcitoria verso la Banca, l'infondatezza nel merito delle pretese e l'inidonea rappresentazione di un danno. Tenutasi la prima udienza e scambiate le memorie istruttorie, l'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata fissata per il mese di marzo 2021. Precedenti iniziative giudiziarie promosse da C.I.S.I. e poi dal suo Fallimento sia dinanzi al Giudice amministrativo sia a

quello ordinario sono state rigettate con riguardo alla posizione di Intesa Sanpaolo (in particolare una richiesta risarcitoria nei confronti della banca per asseriti danni). Pur tenuto conto dell'esito favorevole dei precedenti giudizi, nonché delle difese svolte, il rischio di causa è allo stato ritenuto possibile.

Private banker (Sanpaolo Invest) – Una verifica ispettiva effettuata dall'Audit ha fatto emergere gravi irregolarità da parte di un private banker di Sanpaolo Invest.

Le verifiche svolte hanno accertato gravi irregolarità ai danni di diversi clienti, quali distrazioni di fondi e rendicontazioni riportanti importi incrementali non veritieri. In data 28 giugno 2019 la Società ha risolto per giusta causa il contratto di agenzia con il private banker ed ha provveduto a comunicare i fatti emersi all'Autorità Giudiziaria ed all'Organismo di vigilanza dei consulenti finanziari che ha dapprima sospeso e poi radiato a dicembre 2019 il private banker dall'Albo unico dei consulenti finanziari.

A seguito dell'illecito, la società ha ricevuto complessivamente 276 richieste risarcitorie (comprendenti reclami, mediazioni e cause), per un importo di circa 62 milioni, per lo più fondate su asserite distrazioni di denaro, perdite derivanti da operatività disconosciuta in strumenti finanziari, false rendicontazioni e addebito di commissioni relative al servizio di consulenza.

Ad oggi pendono 173 richieste, per un valore attuale di circa 51 milioni, a seguito della definizione di 103 posizioni (34 transatte e 69 ritirate o definite in conseguenza di accordi commerciali).

Dai clienti indebitamente accreditati è stato recuperato l'importo complessivo di 4,2 milioni (già restituito ai clienti danneggiati), e ad oggi pendono sequestri per 4 milioni circa.

A carico del private banker, è stato disposto un sequestro conservativo, pari a quanto rinvenuto su conti e depositi accesi presso istituti di credito e sulla posizione previdenziale risultante presso Enasarco. Nella conseguente causa di merito l'ex private banker ha formulato domanda riconvenzionale per complessivi 0,6 milioni, a titolo di mancata corresponsione delle indennità di risoluzione del rapporto.

È stato inoltre avviato un ulteriore giudizio nei confronti dell'ex-private banker per il recupero dei crediti derivanti dal proprio recesso dal contratto di agenzia, per complessivi 1,6 milioni, oltre interessi a titolo di indennità di mancato preavviso, di penale relativa ad un contratto di finanziamento e di restituzione di anticipi di bonus.

A fronte dei rischi connessi al predetto illecito, la Società ha effettuato un adeguato accantonamento tenuto conto dei prevedibili esborsi senza tenere conto della copertura prevista dall'apposita polizza assicurativa.

Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 in materia di contratti di credito ai consumatori – c.d. sentenza Lexitor – L'articolo 16, par. 1, della direttiva 2008/48 in materia di contratti di credito ai consumatori stabilisce che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore "ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Secondo la sentenza Lexitor, questa norma deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore; quindi anche quelli relativi a prestazioni preliminari o contestuali alla stipula del contratto (c.d. costi *upfront* – ad esempio gli oneri di istruttoria o le commissioni agenziali).

L'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48 è stato recepito in Italia con l'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), secondo cui in caso di rimborso anticipato "il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". In base a questa norma la Banca d'Italia, l'Arbitro Bancario Finanziario e la giurisprudenza hanno ritenuto che l'obbligo di restituzione riguardasse solo gli oneri che maturano nel corso del rapporto (c.d. costi *recurring*) e che siano stati corrisposti anticipatamente dal cliente al finanziatore: in caso di rimborso anticipato, tali oneri devono appunto essere restituiti per la parte non maturata; l'obbligo di restituzione non riguarda invece i costi *upfront*.

A seguito della sentenza Lexitor è sorta la questione se l'art. 125 sexies TUB debba essere interpretato conformemente al principio da essa stabilito o se il nuovo principio richieda una modifica legislativa.

Secondo il principio comunitario dell'"interpretazione conforme", i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare le norme del proprio ordinamento in modo da renderle coerenti con il dettato delle disposizioni europee. Tuttavia, se la norma nazionale ha un'interpretazione univoca, essa non può essere (re)interpretata dal giudice per allinearla alle diverse previsioni di una direttiva europea: i principi riconosciuti dallo stesso ordinamento dell'Unione escludono che al giudice nazionale possa essere richiesto di procedere ad una lettura *contra legem* delle norme dell'ordinamento interno. A questo proposito va rilevato che l'art. 125 sexies TUB è chiaro nel suo tenore letterale e nella sua portata precettiva: esso dispone che, in ipotesi di rimborso anticipato, l'obbligo di restituzione riguardi solo i costi *recurring*, con esclusione quindi dei costi *upfront*; l'univocità della portata della norma trova conferma nella circostanza che – come detto sopra – essa è sempre stata letta ed applicata in questo senso.

La Banca d'Italia peraltro a dicembre 2019 ha emanato "linee orientative" attuative del principio della Corte UE, nel senso che tutti i costi (compresi quindi quelli *upfront*) vadano inclusi fra gli oneri da restituire in caso di rimborso anticipato, sia per i nuovi rapporti sia per i rapporti in essere.

Intesa Sanpaolo ha deciso di seguire le "linee orientative" della Banca d'Italia, pur ritenendo fondate le suddette argomentazioni legali sulla non interpretabilità dell'art. 125 sexies TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor. Pertanto Intesa Sanpaolo si riserva di riconsiderare tale impostazione operativa alla luce dei futuri sviluppi. È stato quindi disposto un accantonamento al Fondo Rischi e Oneri corrispondente ai maggiori oneri stimati derivanti dalla decisione di seguire le "linee orientative" della Banca d'Italia.

Per quanto concerne invece le controversie relative a rapporti estinti, nel corso del 2020, le decisioni giudiziali sono state discordanti e non è emerso un orientamento giurisprudenziale prevalente. Tenuto conto di ciò e alla luce delle argomentazioni legali sopra esposte (che saranno ampliate e integrate nelle difese svolte nelle suddette controversie), si ritiene che allo stato non vi siano elementi per ritenere probabile la soccombenza generalizzata in questo tipo di contenzioso.

Nel corso del 2020 sono stati promossi 1.062 giudizi in materia di estinzione anticipata cessione del quinto (di cui Gruppo UBI 417), per un petitum complessivo di 2,6 milioni (di cui Gruppo UBI 1,1 milioni). Nel 2019 i giudizi introdotti erano stati 924 (di cui Gruppo UBI 382), per un petitum complessivo di 2,4 milioni (di cui Gruppo UBI 1,1 milioni).

Offerta di diamanti – Nell'ottobre 2015, la Banca ha stipulato un accordo di collaborazione con Diamond Private Investment (DPI) per disciplinare le modalità di segnalazione dell'offerta dei diamanti da parte di DPI ai clienti di Intesa Sanpaolo. Con

tale iniziativa, si intendeva rendere disponibile ai clienti una soluzione di diversificazione con le caratteristiche del cosiddetto “bene rifugio” in cui allocare una quota marginale del patrimonio con un orizzonte temporale di lungo periodo. I diamanti erano oggetto di vendita da diversi anni presso altre primarie reti bancarie nazionali.

L'attività di segnalazione si è svolta prevalentemente nel 2016, con un calo significativo a partire dalla fine del medesimo anno.

Complessivamente i clienti che hanno acquistato diamanti sono circa 8.000, per un importo complessivo pari a oltre 130 milioni. Il processo di commercializzazione è stato improntato a criteri di trasparenza, con presidi progressivamente rafforzati nel tempo, inclusi, tra l'altro, controlli di qualità sui diamanti e di congruità dei prezzi praticati da DPI.

Nel febbraio 2017, l'AGCM ha avviato, nei confronti delle società che commercializzano diamanti, (DPI e altra società) procedimenti per l'accertamento di comportamenti in violazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette. In aprile tali procedimenti sono stati estesi alle banche che hanno svolto attività di segnalazione dei servizi di dette società.

A conclusione di tali procedimenti, il 30 ottobre 2017 l'AGCM ha notificato i provvedimenti sanzionatori per aver accertato la presunta contrarietà al Codice del Consumo delle condotte di DPI nonché delle banche a cui il procedimento era stato esteso, consistenti – in sintesi – nell'aver fornito una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante delle caratteristiche dell'acquisto di diamanti, delle modalità di determinazione del prezzo – prospettato come quotazione – e dell'andamento del mercato. L'Autorità ha irrogato a Intesa Sanpaolo una sanzione di 3 milioni, ridotta rispetto all'iniziale determinazione di 3,5 milioni, avendo l'Autorità riconosciuto il pregio delle iniziative poste in essere dalla Banca a partire dal 2016 per rafforzare i presidi del processo di offerta volti a garantire, in particolare, la corretta informativa alla clientela.

A seguito del provvedimento dell'AGCM, la Banca ha corrisposto l'importo oggetto di sanzione e depositato ricorso al TAR del Lazio per l'impugnazione. Con riferimento al suddetto ricorso, nel corso del 2020 non vi sono stati sviluppi da segnalare.

A partire da novembre 2017, la Banca ha:

- rescisso l'accordo di collaborazione con Diamond Private Investment (DPI) e cessato l'attività, già sospesa nel precedente mese di ottobre;
- attivato un processo che prevede il riconoscimento alla clientela dell'originario costo sostenuto per l'acquisto dei preziosi ed il ritiro delle pietre, al fine di soddisfare le esigenze di rivendita della clientela che, a causa della illiquidità che si è creata sul mercato, non sono soddisfatte da DPI;
- inviato nel mese di gennaio 2018 una comunicazione ai clienti possessori di diamanti per ribadire la natura di bene durevole delle pietre, confermando, tra l'altro, la disponibilità della Banca ad intervenire direttamente a fronte di eventuali esigenze di realizzo manifestate dalla clientela e non soddisfatte da DPI.

Al 31 dicembre 2020 le richieste di riacquisto pervenute dalla clientela e soddisfatte dalla Banca sono 6.725 per un controvalore complessivo di 114,3 milioni, con un flusso di richieste in progressivo esaurimento nel corso del 2020. La valutazione dei diamanti riacquistati viene effettuata prendendo in considerazione i valori espressi dall'indice IDEX Diamond Retail Benchmark, una delle principali piattaforme di trading on line utilizzato nelle principali piazze da più di 7.000 operatori.

Nel mese di febbraio 2019 è stato notificato un sequestro preventivo penale per 11,1 milioni, somma corrispondente alle commissioni riconosciute da DPI alla Banca.

Le indagini preliminari avviate dalla Procura della Repubblica di Milano riguardano anche altre quattro Banche (maggiormente coinvolte) e due società che commercializzano diamanti.

Nell'ottobre 2019 è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini dal quale emerge che sono indagati due gestori della Banca per l'ipotesi di truffa aggravata (in concorso con altri soggetti da individuare) ed è in corso l'identificazione di altri esponenti per l'ipotesi di autoriciclaggio, mentre ad ISP viene contestato l'illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 in relazione a quest'ultimo reato presupposto.

Nel settembre 2020 la Banca ha appreso da fonti di stampa della chiusura delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di Milano nell'ambito di un ulteriore procedimento penale pendente in relazione a tale vicenda in cui però né la Banca né suoi esponenti/dipendenti risultano allo stato coinvolti.

Contenzioso derivante dall'operazione di acquisizione di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in LCA e a Veneto Banca S.p.A. in LCA – In via preliminare si ricorda quanto segue:

- a) in base agli accordi fra le due Banche in LCA e Intesa Sanpaolo (Contratto di Cessione del 26 giugno 2017 e Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018) sono individuate due distinte categorie di contenziosi (riferibili anche alle partecipate delle ex Banche Venete incluse nella cessione):
 - o il c.d. Contenzioso Progresso, incluso fra le passività dell'Insieme Aggregato trasferito a Intesa Sanpaolo, che ricomprende i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti al 26 giugno 2017 salvo alcune eccezioni e comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Contenzioso Escluso (cfr. punto successivo);
 - o il c.d. Contenzioso Escluso, che resta di competenza delle Banche in LCA e che riguarda, tra l'altro, le vertenze promosse (anche prima del 26 giugno 2017) da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati di una delle due ex Banche Venete, quelle connesse a crediti deteriorati, quelle relative a rapporti estinti alla data della cessione e tutte le controversie (quale che ne sia l'oggetto) sorte dopo la cessione e relative ad atti o fatti occorsi prima della stessa;
- b) con il Contenzioso Progresso sono stati trasferiti a Intesa Sanpaolo i relativi accantonamenti; in ogni caso, qualora gli accantonamenti trasferiti si rivelassero insufficienti, Intesa Sanpaolo avrebbe diritto di essere indennizzata dalle Banche in LCA, ai termini previsti nel Contratto di Cessione del 26 giugno 2017;
- c) successivamente al 26 giugno 2017, sono state avviate o riassunte nei confronti di Intesa Sanpaolo alcune cause rientranti nel Contenzioso Escluso. Con riguardo a queste cause:
 - o Intesa Sanpaolo fa e farà valere in giudizio la propria estraneità e carenza di legittimazione passiva; ciò, sia sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge n. 99/2017 (art. 3) e dagli accordi stipulati con le Banche in LCA, sia in conformità alle prescrizioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato (Decisione C(2017) 4501 final e Allegato B del Contratto di Cessione del 26.6.2017), che vietano a Intesa Sanpaolo di farsi carico di qualunque “claim” relativo a pretese di azionisti e obbligazionisti subordinati delle ex Banche Venete;
 - o in caso di condanna nei confronti di Intesa Sanpaolo (e comunque per gli oneri a qualsiasi titolo sostenuti da Intesa Sanpaolo in relazione al suo coinvolgimento in ogni Contenzioso Escluso), quest'ultima ha diritto di essere integralmente ristorata dalle Banche in LCA;

- o le stesse Banche in LCA hanno contrattualmente riconosciuto la propria legittimazione passiva rispetto al Contenzioso Escluso tant'è che si sono costituite in vari giudizi avviati (o riassunti) nei confronti di Intesa Sanpaolo da azionisti e obbligazionisti convertibili e/o subordinati (o comunque rientranti nella categoria del Contenzioso Escluso), chiedendo di veder dichiarata la propria esclusiva legittimazione passiva e la conseguente estromissione di Intesa Sanpaolo da tali giudizi;
- d) in base agli accordi fra le due Banche in LCA e Intesa Sanpaolo, rientrano nel Contenzioso Escluso (e dunque hanno il medesimo trattamento sopra descritto, alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate, nonché in base ai criteri previsti dai contratti di ritrasferimento sottoscritti in data 10 luglio 2017, come successivamente integrati) anche le vertenze in materia di commercializzazione di azioni/obbligazioni convertibili e/o subordinate promosse nei confronti di Banca Nuova e Banca Apulia (successivamente fuse per incorporazione in Intesa Sanpaolo).

Fra le suddette vertenze del Contenzioso Escluso si segnalano n. 90 vertenze (per un valore complessivo di circa 94 milioni) aventi ad oggetto contestazioni relative a finanziamenti ceduti a Intesa Sanpaolo e derivanti da c.d. "operazioni bacciate"; tale espressione fa riferimento a finanziamenti concessi dalle ex Banche Venete (o dalle loro partecipate italiane Banca Nuova / Banca Apulia) funzionali, o comunque collegati, a investimenti in azioni o obbligazioni convertibili e/o subordinate delle due ex Banche Venete.

Le contestazioni più ricorrenti riguardano:

- la violazione da parte delle ex Banche Venete (o delle loro partecipate) degli adempimenti previsti dalle norme sui servizi di investimento; in particolare, i clienti sostengono di essere stati indotti ad acquistare le azioni in base a informazioni false o fuorvianti sulle caratteristiche di rischiosità del prodotto;
- la nullità dell'operazione "bacciata" per violazione dell'art. 2358 cod. civ., che vieta alle società la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie, salvo in alcuni limitati casi.

La giurisprudenza in materia di operazioni bacciate è ancora molto scarsa e non consente di trarre indicazioni sicure su quale potrebbe essere la sorte dei crediti in capo a Intesa Sanpaolo. Tra le poche sentenze ad oggi emesse, quattro hanno dichiarato la nullità del finanziamento ceduto a Intesa Sanpaolo per la parte destinata all'acquisto di azioni e sono state o saranno appellate. In sei casi la decisione è stata invece favorevole a Intesa Sanpaolo, che ha dimostrato la mancanza di una effettiva correlazione tra finanziamento e investimento azionario, o ha sostenuto con successo la propria assenza di responsabilità, trattandosi di contenziosi avviati dopo la cessione ma con riferimento a fatti precedenti alla stessa.

Con riguardo ai rischi derivanti da tali contenziosi, va considerato che il Contratto di Cessione prevede:

- che qualsiasi passività, onere e/o effetto negativo che dovesse derivare a Intesa Sanpaolo da azioni, contestazioni o pretese avanzate da azionisti e obbligazionisti subordinati costituisce una Passività Esclusa ai sensi del Contratto e, come tale, deve essere oggetto di manleva a carico delle banche in LCA;
- l'obbligo di ciascuna Banca in LCA di tenere manlevata e indenne Intesa Sanpaolo da qualsiasi danno derivante dalla, o connesso alla, violazione o non conformità delle Dichiarazioni e Garanzie rilasciate dalle due Banche in LCA con riguardo all'Insieme Aggregato trasferito a Intesa Sanpaolo, in particolare quelle relative alla piena regolarità, validità e efficacia dei finanziamenti e dei contratti oggetto di cessione.

Sulla base di queste previsioni, Intesa Sanpaolo ha diritto di essere tenuta indenne dalle Banche in LCA per qualsiasi effetto negativo subito qualora questi finanziamenti risultassero in tutto o in parte invalidi, inesigibili o comunque non soddisfatti in conseguenza di contestazioni legali.

Intesa Sanpaolo ha già fatto formale riserva in questo senso alle due Banche in LCA per tutti i crediti acquisiti e derivanti da finanziamenti potenzialmente qualificabili come "bacciati", anche se non (ancora) formalmente contestati dalla clientela (si veda oltre "Iniziativa avviate nei confronti delle LCA").

Nel 2019 Intesa Sanpaolo ha inviato alle Banche in LCA alcune comunicazioni (*claim*) contenenti richieste (o riserva di richiesta) di rimborso/indennizzo relativamente a danni già subiti o potenziali e a violazioni delle suddette Dichiarazioni e Garanzie, in relazione al Contenzioso Progresso e al Contenzioso escluso nonché in relazione a valore e recuperabilità di talune attività trasferite a Intesa Sanpaolo.

Al fine di consentire alle Banche in LCA un più compiuto esame delle richieste di indennizzo formulate, Intesa Sanpaolo su richiesta delle Banche in LCA ha concesso più volte (rispetto a quanto previsto contrattualmente) l'estensione del termine per la contestazione delle richieste avanzate. Attualmente il termine è fissato al 30 settembre 2021.

Lo scorso 22 gennaio 2021 sono state inviate alle Banche in LCA le richieste di indennizzo relative al Contenzioso Progresso e al Contenzioso Escluso, per gli ulteriori oneri maturati sino al 30.6.2020.

Con riferimento ai *claim* già notificati si segnala che allo stato non è sorta alcuna contestazione, né si ha motivo di temere che il trascorrere del tempo pregiudichi in alcun modo le nostre ragioni

A questo riguardo, si segnala inoltre che il Paragrafo 11.1.9 del Contratto di Cessione prevede che *"l'esatto e puntuale pagamento di qualsiasi obbligo e responsabilità assunti a favore di ISP da parte di BPVi e/o VB sarà garantito dall'Ente Erogante [i.e. il MEF]: (i) per quanto riguarda gli obblighi di indennizzo assunti da BPVi e/o VB e relativi al Contenzioso Progresso, fino all'ammontare massimo del petitum di ciascun Contenzioso Progresso quale indicato negli atti di causa, al netto degli specifici fondi rischi trasferiti ad ISP con l'Insieme Aggregato; (ii) per quanto riguarda i restanti obblighi e responsabilità assunti da BPVi e/o VB, sino all'importo massimo di Euro 1,5 miliardi"* (la "Garanzia Indennizzi").

Tale previsione si pone in coerenza e in attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. c), del Decreto Legge n. 99/2017: il MEF *"concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi progressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni"*.

La Garanzia Indennizzi costituisce dunque un presupposto essenziale del Contratto di Cessione. Ad oggi tale garanzia non è stata ancora formalizzata tramite apposito Decreto del MEF; l'emanazione della garanzia da parte dello Stato è un atto "dovuto" e previsto, oltre che dal Contratto di Cessione del 26 giugno 2017, anche dal citato D.L. n. 99/2017.

Nell'ambito di un procedimento penale davanti al Tribunale di Roma per l'ipotesi di agiotaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza nei confronti di esponenti e dirigenti di Veneto Banca, nel gennaio 2018 il GUP ha autorizzato la citazione di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile. Secondo il giudice, l'esclusione dalla cessione a Intesa Sanpaolo dei debiti, delle responsabilità e delle passività derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate – prevista dal Decreto Legge n. 99/2017 – sarebbe inopponibile ai terzi, mentre si applicherebbe alla fattispecie l'art. 2560 c.c. e, pertanto, Intesa Sanpaolo sarebbe subentrata in tali passività.

A seguito di tale provvedimento, si sono costituite in quel giudizio oltre 3.800 parti civili titolari di azioni o obbligazioni subordinate di Veneto Banca. Intesa Sanpaolo si è quindi costituita chiedendo la propria esclusione dal procedimento, in applicazione delle previsioni del Decreto Legge n. 99/2017, delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa delle banche e, ancor prima, dei principi e delle norme contenuti nella legge fallimentare, oltre che dei principi costituzionali e delle decisioni assunte in sede comunitaria con riferimento all'operazione relativa alle ex Banche Venete. A sua volta, Veneto Banca in LCA è intervenuta volontariamente affermando la propria legittimazione passiva esclusiva, sostanziale e processuale.

Nel marzo 2018 il GUP ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, trasferendo gli atti alla Procura della Repubblica di Treviso. Sono pertanto venute meno la citazione del responsabile civile e le costituzioni delle parti civili.

A seguito del trasferimento degli atti alla Procura di Treviso, è stato disposto il rinvio a giudizio dell'ex Amministratore Delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, per i reati di agiotaggio, ostacolo alla vigilanza bancaria e falso in prospetto.

Il GUP ha respinto la richiesta di autorizzazione alla citazione di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile.

Analogha richiesta è stata respinta nell'ambito del procedimento penale davanti al Tribunale di Vicenza nei confronti di esponenti e dirigenti della Banca Popolare di Vicenza.

Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) – Davanti alla Procura della Repubblica di Roma pende un procedimento penale a carico di un ex manager di Banca Imi per concorso in truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico Città Metropolitana di Roma Capitale, già Provincia di Roma.

Il procedimento si riferisce alla complessa operazione di acquisto da parte dell'ente territoriale, tramite il Fondo Immobiliare Provincia di Roma (interamente partecipato dalla Provincia medesima), della nuova sede dell'EUR.

L'operazione immobiliare è stata finanziata per euro 232 milioni da Unicredit, BNL e Banca IMI (ciascuna per la quota di 1/3).

Al dipendente dell'ex Banca IMI viene contestato di aver indotto in errore – in concorso con tre manager delle altre due banche finanziatrici, sette manager della SGR gestore del Fondo della Provincia e due pubblici ufficiali – gli organi di controllo interni al Fondo e rappresentativi della Provincia, facendo ottenere alle banche finanziatrici un ingiusto profitto e cagionando di conseguenza all'ente pubblico un danno rilevante. In particolare, la Procura sostiene che le banche finanziatrici avrebbero sottoscritto con il Fondo Immobiliare un prestito a condizioni diverse e più onerose rispetto a quelle previste nel bando di gara indetto dall'ente pubblico per l'operazione.

Nel procedimento penale è indagata ai sensi del d.lgs. 231/01 anche ISP (quale incorporante di Banca IMI), insieme alle altre due banche finanziatrici e alla società di gestione del fondo immobiliare.

Anche in base alle prime ricostruzioni, si confida che emerga la correttezza dell'operato della Banca.

Vertenze rilevanti riferite al Gruppo UBI

Fallimento Oromare – Il Fallimento Oromare società consortile a r.l. ha convenuto in giudizio UBI nell'ottobre del 2018 sostenendo l'abusiva concessione e mantenimento del credito bancario nei confronti della fallita da parte della banca, formulando domanda di risarcimento danni per 22,5 milioni.

Le difese di UBI hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva del Fallimento, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'azione non spetta alla massa fallimentare bensì ai singoli creditori. È stata inoltre data evidenza del fatto che il credito in contestazione venne concesso a sostegno dell'impresa in un momento di particolare sviluppo e di gestione economica finanziaria equilibrata.

Il rischio di soccombenza nel giudizio, che si trova in fase istruttoria, è possibile.

Fallimento Eugenio Tombolini SpA e altri – La società Eugenio Tombolini SpA e soci e garanti della stessa nel 2016 hanno convenuto Nuova Banca delle Marche⁵⁵ contestando di non aver adempiuto ad un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. e di aver applicato interessi illegittimi su conti correnti e finanziamenti, quantificando la domanda in 94 milioni.

La banca si è costituita in giudizio eccependo la carenza di legittimazione attiva di alcuni attori e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ad alcuni rapporti contestati, in quanto estranei al perimetro di acquisizione. Sono state inoltre dedotte la prescrizione di alcune domande, l'infondatezza della ricostruzione dei fatti operata da controparte in ordine all'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. e l'infondatezza delle contestazioni relative agli interessi applicati. Nuova Banca delle Marche ha quindi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo REV Gestione Crediti S.p.A. (soggetto con capitale integralmente detenuto da Banca d'Italia), titolare di alcuni dei rapporti contestati.

Il giudizio, interrotto per fallimento della Eugenio Tombolini SpA e di altre società attrici, è stato riassunto. In luogo di Nuova Banca delle Marche e di Rev Gestione Crediti S.p.a. si è costituita UBI Banca SpA. Nel giugno 2020 il Tribunale ha disposto CTU contabile, attualmente in corso. Il rischio di soccombenza nel giudizio è possibile.

Engineering Service Srl – Nel 2015 Engineering Service Srl ha promosso un giudizio civile nei confronti del MISE, di BPER ed UBI, in relazione alla concessione di agevolazioni pubbliche all'imprenditoria. Parte attrice imputa ad UBI (e BPER) ritardi nella gestione dell'istruttoria e delle erogazioni, ritardi che avrebbero determinato una crisi di liquidità dell'impresa e la conseguente perdita del contributo pubblico.

Nei confronti di UBI è formulata domanda di risarcimento danni per 28 milioni circa.

Le difese di UBI hanno evidenziato che la banca svolgeva il ruolo di capofila della Rappresentanza Temporanea di Imprese composta da BPER e che i tempi dell'istruttoria sono dipesi da quest'ultima. UBI ha svolto quindi domanda di manleva nei confronti di BPER. Il giudizio è ancora in fase istruttoria. Il rischio di soccombenza è valutato come possibile.

⁵⁵ Cfr. nota precedente.

Fondazione Cassa Risparmio di Pesaro – La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 2018 ha promosso azione risarcitoria nei confronti di UBI Banca (in qualità di ente asseritamente succeduto all'emittente Banca Marche S.p.A.⁵⁶) e di PwC (la società di revisione che ha certificato tutti i bilanci ed attestato i dati indicati nel Prospetto Informativo) sostenendo che le convenute avrebbero diffuso presso il pubblico dei risparmiatori dati e informazioni relativi alla situazione economica e patrimoniale nonché alle prospettive reddituali della Banca della Marche S.p.A. che si sarebbero rivelati totalmente errati e fuorvianti. Tali informazioni, contenute nei bilanci al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 nel Prospetto informativo, avrebbero indotto la Fondazione a sottoscrivere le azioni della Banca emesse in sede di aumento di capitale nel marzo 2012. Il valore di tali titoli si è successivamente azzerato, determinando una perdita quantificata in 52 milioni circa.

Nel corso del giudizio Banca d'Italia ha svolto intervento adesivo dipendente sostenendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da UBI, in ragione delle previsioni di cui al D. Lgs. 180/2015 che ha disciplinato la procedura di risoluzione di Banca delle Marche. Il Tribunale, rigettate tutte le istanze istruttorie formulate, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'8 giugno 2021.

Abba' Andrea + 207 – Trattasi di controversia pendente avanti al Tribunale di Milano, sez. Imprese, avviata nel 2019 dal Signor Abbà e da n. 207 obbligazionisti subordinati di Banca delle Marche⁵⁷. Gli attori domandano la dichiarazione di nullità delle obbligazioni e il risarcimento del danno subito. La domanda è quantificata in 31 milioni circa.

La banca si è costituita in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in particolare deducendo l'esclusione delle obbligazioni in questione dal perimetro della cessione dalla Old Bank all'Ente Ponte. UBI ha altresì eccepito la prescrizione delle domande attoree e il difetto di legittimazione delle controparti, le quali non essendo "primi prenditori" non sono, ex lege, legittimati a far valere il vizio genetico delle obbligazioni originarie. È stata infine evidenziata l'assenza dei motivi di nullità delle obbligazioni, nonché del nesso causale tra le condotte contestate alla banca e il danno.

Banca d'Italia, in qualità di gestore del Fondo Nazionale di Risoluzione, è intervenuta nel procedimento aderendo alle tesi e conclusioni formulate da UBI.

Il giudizio è in fase iniziale, in quanto non si è ancora svolta la fase istruttoria.

Terni Reti srl – Giudizio promosso a luglio 2020 dinanzi al Tribunale di Terni dalla Terni Reti Sud s.r.l., con capitale sociale detenuto integralmente dal Comune di Terni, per sentir dichiarare la nullità di contratto derivato di tipo Collar, stipulato ad agosto 2007 per asserita violazione degli obblighi di informativa gravanti sull'intermediario (ex Banca delle Marche⁵⁸). La società attrice contesta altresì il difetto di causa astratta e concreta del negozio impugnato, in quanto la Banca non solo non avrebbe condiviso con la Società i dati relativi al mark to market e agli scenari probabilistici relativi al Derivato, ma avrebbe anche suggerito un derivato inefficiente, in funzione del perseguimento degli obiettivi di copertura in rapporto all'indebitamento sottostante, con conseguente deviazione dalla 'causa concreta'.

La banca si è tempestivamente costituita in giudizio contestando nel merito la fondatezza delle contestazioni attoree, in quanto la banca ha fornito ampia informativa in merito alle caratteristiche del derivato oggetto di contestazione, tale da porre la cliente in condizione di effettuare una scelta consapevole del prodotto sottoscritto. Sono state altresì contestate le affermazioni in merito ad una asserita inefficienza del contratto, sulla scorta delle risultanze di una Consulenza Tecnica di Parte, disposta da UBI in sede di redazione delle difese.

Il giudizio si trova nella fase iniziale, in quanto la prima udienza si è tenuta il 15 dicembre 2020.

Ac Costruzioni s.r.l. - Giudizio promosso dalla AC Costruzioni S.r.l. (successivamente fallita) e Cava Aurelio (deceduto in corso di causa) nei confronti di Banca Carime Spa volto ad ottenere declaratoria della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca per la revoca degli affidamenti effettuata in data 28/05/1998 e la condanna della stessa al risarcimento dei danni conseguenti all'intimata revoca, quantificati in complessivi 33 milioni circa.

Le domande avversarie sono state integralmente respinte sia dal Tribunale di Cosenza che dalla Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento delle ragioni formulate dalla convenuta. La sentenza di secondo grado è stata impugnata dagli eredi del Cava e successivamente, dal fallimento della AC Costruzioni, con controricorso e ricorso incidentale. Il giudizio di legittimità è ancora nella fase iniziale, in quanto non è ancora stata fissata udienza di discussione dinanzi alla Suprema Corte.

Mariella Burani Fashion Group S.p.A. in liquidazione e fallimento ("MBFG") - Il Fallimento Mariella Burani Fashion Group S.p.a. nel gennaio del 2018 ha convenuto in giudizio gli ex amministratori e sindaci della Mariella Burani Fashion Group S.p.A., la società di revisione e UBI Banca (quale incorporante di Centrobanca), chiedendo la condanna al risarcimento di pretesi danni subiti per effetto di plurimi atti di mala gestio della società in bonis.

Secondo la prospettazione attorea Centrobanca, confluita in UBI, avrebbe continuato a sostenere finanziariamente la controllante della società fallita (Mariella Burani Holding S.p.A.), nonostante i segnali di insolvenza già manifestatisi a decorrere da settembre 2007, cagionando un danno quantificato in 94 milioni circa.

La banca ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del Fallimento in quanto il finanziamento oggetto di contestazione era stato erogato a favore della controllante di Mariella Burani Fashion Group S.p.a.; inoltre l'asserito danno di cui il fallimento chiede il risarcimento sarebbe stato in realtà subito dai creditori della società (e non dalla procedura).

Per quanto riguarda il merito delle contestazioni, la banca ha evidenziato la correttezza del proprio operato nonché l'esclusiva responsabilità della società finanziata in bonis alla quale è imputabile in via esclusiva la redazione di bilanci falsi, la diffusione di false informazioni e la continuazione dell'attività sociale in una asserita situazione di insolvenza.

Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi - A gennaio 2016 la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi ha promosso azione risarcitoria nei confronti di UBI Banca (in qualità di ente asseritamente succeduto all'emittente Banca Marche S.p.A.⁵⁹) e di PwC (la società di revisione che ha certificato tutti i bilanci ed attestato i dati indicati nel Prospetto Informativo) sostenendo che le convenute avrebbero diffuso presso il pubblico dei risparmiatori dati e informazioni relativi alla situazione economica e

⁵⁶ Cfr. nota precedente.

⁵⁷ Cfr. nota precedente.

⁵⁸ Cfr. nota precedente.

⁵⁹ Cfr. nota precedente.

patrimoniale nonché alle prospettive reddituali della Banca della Marche S.p.A. che si sarebbero rivelati totalmente errati e fuorvianti. Tali informazioni, contenute nei bilanci al 31/12/2010 e al 30/6/2011 nel Prospetto informativo, avrebbero indotto la Fondazione a sottoscrivere le azioni della Banca emesse in sede di aumento di capitale nel marzo 2012. Il valore di tali titoli si è successivamente azzerato determinando una perdita quantificata in 25 milioni circa.

Nel corso del giudizio Banca d'Italia ha svolto intervento adesivo dipendente sostenendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da UBI, in ragione delle previsioni di cui al D. Lgs. 180/2015 che ha disciplinato la procedura di risoluzione di Banca delle Marche.

Con sentenza resa in data 18 marzo 2020 il Tribunale di Ancona ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca, rigettando le domande formulate. Pende attualmente impugnazione proposta dalla Fondazione dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona.

Melania Group S.p.A. - Giudizio promosso da Melania Group e dai garanti di questa nel 2015 per presunta illegittima interruzione del credito ed errata segnalazione in Centrale Rischi, con richiesta di risarcimento dei danni patiti quantificati in 38 milioni. Viene altresì richiesto l'azzeramento degli interessi maturati su conti correnti intestati alla società per superamento del "tasso soglia". La banca in sede di costituzione in giudizio ha chiesto la reiezione delle domande formulate, proponendo domanda riconvenzionale in virtù dei saldi debitori intestati a Melania Group. Con sentenza di dicembre 2019 il Tribunale di Ancona ha respinto le domande risarcitorie formulate da controparte, accogliendo la domanda riconvenzionale della banca in minor misura rispetto alla richiesta. Pende giudizio d'appello promosso da UBI (incorporante Banca Adriatica⁶⁰), con prima udienza fissata ad aprile 2021.

Fallimento Isoldi Holding - Il Fallimento Isoldi ha convenuto in giudizio UBI (incorporante di Nuova Banca Etruria⁶¹ e di Centrobanca) e altre 5 banche con atto di citazione di giugno 2020 invocando la loro responsabilità, in via solidale con l'organo amministrativo di Isoldi Holding, in relazione ad una serie di atti dissipativi che avrebbero contribuito alla artificiale sopravvivenza della società nel periodo giugno 2011 – giugno 2013. La condotta si sarebbe realizzata mediante la predisposizione di un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d) l. fall. fondato su atti illegittimi e di un accordo ad esso strumentale, che prevedeva l'erogazione di nuova finanza, atti che avrebbero artificialmente procrastinato la crisi della società ed occultato l'irrevocabilità del dissesto. Il danno complessivamente lamentato ammonta ad 33,5 milioni circa.

UBI Banca si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda le domande relative a Banca Etruria, trattandosi di fatti esclusi dalla cessione. È intervenuta in giudizio con intervento adesivo REV Gestione Crediti (soggetto con capitale integralmente detenuto da Banca d'Italia).

Contenzioso del lavoro

Per quanto riguarda il contenzioso del lavoro, al 31 dicembre 2020 non risultano in essere controversie rilevanti sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo. In generale, tutte le cause di lavoro sono assistite da accantonamenti specifici, adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.

Attività potenziali

Quanto alle attività potenziali ed in particolare al contenzioso IMI/SIR si ricorda che a seguito della sentenza passata in giudicato con cui era stata accertata la responsabilità penale del giudice Metta corrotto (e dei correi Rovelli, Acampora, Pacifico e Previti), i responsabili erano stati condannati al risarcimento dei danni, rimettendone la relativa quantificazione al giudice civile. Intesa Sanpaolo aveva quindi promosso una causa presso il Tribunale di Roma per ottenere la condanna dei suddetti responsabili al risarcimento del danno.

Con sentenza del maggio 2015, il Tribunale di Roma ha provveduto a quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di Intesa Sanpaolo e a condannare Acampora e Metta – nonché in solido con quest'ultimo (ai sensi della Legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità dei magistrati) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – al pagamento in favore di Intesa Sanpaolo di 173 milioni al netto del prelievo fiscale, oltre interessi legali a decorrere dal 1° febbraio 2015 sino al soddisfo, e al ristoro delle spese legali. L'importo della condanna teneva conto di quanto ricevuto dalla Banca a seguito di transazioni nel frattempo intervenute con la famiglia Rovelli e con le controparti Previti e Pacifico.

La Corte d'Appello di Roma nel luglio 2016 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per la somma eccedente l'importo di 130 milioni oltre accessori e spese, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni a giugno 2018. Per effetto di questa decisione, a dicembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva accreditato a favore di Intesa Sanpaolo la somma di euro 131.173.551,58 (corrispondenti a 130 milioni di cui all'ordinanza, oltre interessi legali e spese liquidate). Onde evitare contestazioni, si era proceduto a richiedere ed incassare solo l'importo esatto del dispositivo stesso, senza operare il c.d. "gross-up". Il 16 aprile 2020 è stata depositata la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha sostanzialmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale, pur riducendo l'importo del danno non patrimoniale all'importo di 8 milioni (rispetto a 77 milioni che erano stati quantificati dal giudice di primo grado), e ha stabilito una condanna di 108 milioni, da ritenersi sempre al netto del prelievo fiscale, oltre ad interessi legali e spese.

Nel secondo trimestre 2020 è stato depositato dalla banca ricorso per la correzione di un errore materiale contenuto nella pronuncia in relazione al calcolo del danno liquidato; la Corte d'Appello con provvedimento depositato il 7 dicembre 2020 ha rigettato il ricorso presentato dalla banca.

Intesa Sanpaolo depositerà quindi ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte d'Appello in relazione alla riduzione della quantificazione del danno non patrimoniale e a all'errore di calcolo del danno patrimoniale per cui era stata presentata l'istanza di correzione.

⁶⁰ Cfr. nota precedente.

⁶¹ Cfr. nota precedente.

CONTENZIOSO FISCALE

A livello di Gruppo, a fine 2020 il valore complessivo delle pretese per contenziosi fiscali (imposta, sanzioni e interessi) è di 211 milioni, in aumento rispetto ai 175 milioni del 31 dicembre 2019.

I rischi derivanti dal contenzioso fiscale del Gruppo sono presidiati da adeguati accantonamenti ai fondi per rischi e oneri (74 milioni nel 2020 rispetto ai 62 milioni del 2019).

Al 31 dicembre 2020 per la Capogruppo sono pendenti 687 pratiche di contenzioso (612 pratiche al 31 dicembre 2019), per un valore complessivo della pretesa (imposta, sanzioni e interessi) di 139 milioni (111 milioni al 31 dicembre 2019), conteggiato tenendo conto sia dei procedimenti in sede amministrativa sia dei procedimenti in sede giurisdizionale nei diversi gradi di merito e di legittimità. Relativamente a tali contesti, i rischi effettivi al 31 dicembre 2020 sono stati quantificati in 57 milioni (54 milioni al 31 dicembre 2019).

Rispetto al 31 dicembre 2019, i principali eventi che hanno dato luogo nel 2020 a movimentazioni significative per la Capogruppo sono rappresentati:

- in aumento (circa +42 milioni), dall'avvenuta acquisizione in gestione da parte del Contenzioso Fiscale di una vecchia pratica di contenzioso in Brasile risalente al 1995, sino al 2019 ricompresa nel Contenzioso Legale, per 35 milioni (collegata alle garanzie prestate da ISP al Banco Santander a fronte della cessione della ex controllata Banco Sudameris), e da nuove contestazioni per IMU ed imposta di registro per 5,4 milioni, oltre a interessi maturati sul contenzioso in essere;
- in diminuzione (circa -13,8 milioni), dalla definizione della contestazione Infogroup per 7,3 milioni, dalla favorevole chiusura di contenziosi in materia di imposta sostitutiva su finanziamenti, registro, INVIM relativa a un risalente contenzioso su conferimento immobili effettuato nel 1997 da parte di Carical a Carime e IMU per 4,5 milioni e, infine, dalla chiusura del contenzioso ex Centro Leasing avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro sull'immobile oggetto di leasing sito in Roma, Via Tuscolana di circa 2 milioni.

Sempre rispetto al 31 dicembre 2019, per la Capogruppo le principali differenze degli accantonamenti sono collegate:

- in aumento (circa +13 milioni), alle contestazioni IMU, di cui meglio in seguito; all'acquisizione della suindicata pratica di contenzioso in Brasile e agli interessi maturati sui contenziosi in essere;
- in diminuzione (circa -10 milioni), dall'avvenuta definizione della contestazione Infogroup con l'utilizzo di circa 7,3 milioni per IVA, IRES e IRAP, dalla chiusura della sopra citata posizione nota come "Immobiliare Tuscolana" per circa 2 milioni e del contenzioso INVIM sul conferimento immobili da parte di Carical per circa 0,8 milioni.

Nel corso dell'anno sono stati chiusi 212 rilievi della Capogruppo per un contestato totale di 13,8 milioni con un esborso di circa 9 milioni.

Per le partecipate italiane il contenzioso fiscale al 31 dicembre 2020 ammonta a complessivi 63 milioni (53 milioni al 31 dicembre 2019), fronteggiati da accantonamenti specifici per 10 milioni (1 milione nel bilancio 2019). I dati esposti includono anche le posizioni di contenzioso passivo delle partecipate UBI Banca e sue controllate. Rispetto al 31 dicembre 2019, i principali eventi che hanno dato luogo a movimentazioni significative dell'ammontare complessivo sia delle pretese (+10 milioni) che degli accantonamenti (+9 milioni) sono i seguenti:

- inclusione del perimetro delle società del Gruppo UBI (totale contestato di 9,9 milioni e accantonamento di 2,7 milioni);
- per Intesa Sanpaolo Provis, incremento di 0,6 milioni del totale contestato e di 1,5 milioni dell'accantonamento su numerose pratiche di modesto importo unitario. La variazione sull'accantonamento è dovuta al controverso tema della soggettività passiva del tributo IMU in relazione a contratti di leasing immobiliare risolti senza reimpossessamento dei beni per i quali si è ritenuto opportuno cautelare integralmente il rischio;
- per Banca Fideuram, è stato effettuato un accantonamento prudenziale a seguito dell'ultima sentenza sfavorevole della CTR Lazio n. 3417/16/20 depositata l'11 novembre 2020 e in relazione a contenziosi pendenti in tema di mancata effettuazione della ritenuta del 27% sugli interessi maturati negli anni 2009, 2010 e 2011 su conti correnti bancari esteri intrattenuti presso la Fideuram Bank (Luxembourg) da due fondi comuni di investimento di diritto lussemburghese "storici" (Fonditalia e Interfund SICAV), per i quali negli anni accertati Banca Fideuram era unicamente banca collocatrice e banca corrispondente (valore complessivo delle controversie 9,3 milioni).

Le vertenze fiscali relative alle controllate estere sono di ammontare pari a 9 milioni (11 milioni a fine 2019) fronteggiate da accantonamenti per 7 milioni (in linea con il 2019). La riduzione del contestato è principalmente riferita a controversie di Intesa Sanpaolo Bank Albania definite e alla riduzione di valore delle cause di Intesa Sanpaolo Brasil S.A. e Alexbank per adeguamento al cambio valuta di fine esercizio. Gli accantonamenti dello scorso anno sono confermati.

Non si segnalano nuove controversie di importo rilevante nell'anno.

Tuttavia, va sottolineato che per effetto della proroga dei termini di decadenza e prescrizione, disposta dai vari interventi normativi riguardanti la pandemia da COVID-19, gli atti di accertamento, liquidazione, contestazione, irrogazione della sanzione scadenti tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 ed emessi dalle Autorità fiscali entro il 31 dicembre 2020, verranno notificati validamente al contribuente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Nei paragrafi che seguono sono fornite informazioni sulle controversie attualmente in essere (comprese quelle sorte prima del 2020) più rilevanti.

Capogruppo

Contenziosi in materia di imposta di registro, per un petitum complessivo di 38 milioni, su riqualificazione di operazioni di conferimento d'azienda e cessione di partecipazioni in cessione di azienda e conseguente accertamento di maggior valore dell'azienda

Si tratta di contenziosi aventi ad oggetto recuperi di imposta di registro su operazioni di conferimento aziendale e successiva vendita delle partecipazioni, riqualificati dal Fisco come cessioni di rami aziendali e sul conseguente accertamento di maggior valore del ramo. Tali contenziosi non sono stati definiti con la cd. pace fiscale, ex articolo 6 del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018), o perché la Banca aveva già provveduto al versamento dell'intero ammontare accertato e per effetto della definizione non avrebbe avuto diritto alla restituzione delle somme eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, o perché vi erano fondate prospettive di esito favorevole dei giudizi pendenti in Cassazione.

Rientra in tale casistica anche la controversia (petitum 8 milioni), pendente dinanzi la Corte di Cassazione su ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato avverso la sentenza di secondo grado favorevole alla Banca, in tema di imposta di

registro su riqualificazione in cessione di ramo di azienda della complessa operazione con cui la società Manzoni s.r.l. trasferiva alla Melville s.r.l., mediante scissione parziale non proporzionale, un ramo d'azienda "private equity" alla stessa pervenuto tramite due diversi conferimenti di ramo da parte di Intesa Sanpaolo e dell'allora IMI Investimenti. La Banca ha affidato a primario studio legale l'incarico dell'assistenza in giudizio.

Contenzioso in tema di IMU su immobili non reimpossessati a seguito della risoluzione dei relativi contratti di leasing

Da tempo si discute in merito all'individuazione della soggettività passiva dell'IMU con riferimento ad immobili di proprietà delle società di leasing concessi in locazione finanziaria a terzi, il cui contratto di leasing è stato risolto anticipatamente per inadempimento del locatario ovvero si è sciolto per effetto di procedure concorsuali coinvolgenti il locatario stesso, senza che quest'ultimo abbia però provveduto alla riconsegna del bene al locatore. Su tale questione è sorto negli anni un contenzioso fiscale (che ha riguardato anche la ex Mediocredito Italiano e la Provis) riguardante la riconducibilità della soggettività passiva IMU (ancora) in capo all'utilizzatore ovvero (già) alla società di leasing nel lasso temporale intercorrente tra la data di risoluzione (o scioglimento) del contratto di leasing e la data di materiale riconsegna del bene al locatore. La posizione di Intesa Sanpaolo - in linea con quella di tutte le altre società di leasing italiane e con le indicazioni dell'ASSILEA - era stata sino al 2019 che in tale lasso temporale il soggetto passivo dell'IMU dovesse continuare ad essere l'utilizzatore. A fine 2019, l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione era ancora ondivago, ma nel 2020 si è affermata la tesi della soggettività IMU delle società di leasing dalla data di risoluzione giuridica del contratto, indipendentemente dal reimpossessamento del bene. Inoltre, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU e, in data 18 marzo 2020, il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con la circolare nr. 1/DF, a commento delle modifiche ha fornito precise indicazioni sulla soggettività passiva della nuova IMU con riferimento alla data della risoluzione del contratto di leasing, in linea con la giurisprudenza prevalente. In considerazione di ciò, la banca ha deciso di procedere, a partire dal 2020, al pagamento dell'IMU su tutti gli immobili in leasing con contratti risolti, indipendentemente dall'avvenuta riconsegna del bene, promuovendo ove possibile le azioni di rivalsa nei confronti degli ex utilizzatori. E' stato altresì deciso il progressivo abbandono di tutti i contenziosi pendenti (oltre 300 per la Capogruppo) su accertamenti relativi alle annualità fino al 2019, previo esperimento di un tentativo di conciliazione giudiziale presso i Comuni interessati per l'annullamento delle sanzioni e la compensazione delle spese di giudizio.

Il *petitum* complessivo è di 11 milioni interamente cautelato nel fondo rischi contenzioso.

Contenzioso in tema di IVA su operazioni di leasing nautico

Con riguardo alla incorporata Mediocredito Italiano in Intesa Sanpaolo, era stata avviata una verifica fiscale generale da parte della Guardia di Finanza di Milano in data 17 aprile 2019 che riguardava gli anni d'imposta 2014 e 2015 ai fini IVA e gli anni d'imposta 2015 e 2017 ai fini delle imposte dirette. La verifica si è conclusa in data 13 ottobre 2020.

Relativamente all'anno d'imposta 2014 ai fini IVA, la Guardia di Finanza aveva già notificato il Processo Verbale di Costatazione ("PVC") lo scorso 31 luglio 2019 contestando: i) il regime IVA di non imponibilità, ai sensi dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/72, applicato dalla società al leasing nautico e ii) la non imponibilità dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/72 per una operazione di riscatto di imbarcazione. L'importo totale di IVA contestata ammontava a 2,3 milioni (di cui 1,7 sul primo rilievo e 0,6 sul secondo). E' stato conseguentemente notificato l'avviso di accertamento da parte della Direzione Regionale Lombardia (maggiorato di interessi e sanzioni), avverso il quale è stato presentato il ricorso la cui l'udienza, originariamente fissata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano lo scorso 24 novembre, è stata posticipata al 24 marzo 2021. Sulla posizione la banca ha effettuato accantonamenti in merito alla prima contestazione, solo per il rischio per imposta e interessi e non anche per sanzioni, mentre per la seconda si ritiene che l'eventuale passività fiscale ricada contrattualmente sul cliente. Per l'anno d'imposta 2015, ai fini IVA la Guardia di Finanza ha notificato il PVC in data 13 ottobre 2020 contestando, analogamente a quanto fatto per l'anno precedente, il regime IVA di non imponibilità ex articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/72, applicato dalla società al leasing nautico. L'importo totale di IVA contestata ammonta a 0,9 milioni. Non è stato ancora notificato il relativo avviso di accertamento. Anche su questa posizione, la banca ha già accantonato nello scorso esercizio la quota relativa al rischio per imposta e interessi come avvenuto per il 2014.

Relativamente agli anni d'imposta 2015 e 2017 ai fini delle imposte dirette la verifica si è conclusa invece senza la rilevazione di irregolarità.

* * *

Con riferimento alla incorporata Banca Nuova (già facente parte del Gruppo Banca Popolare di Vicenza), sono in corso interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate della Sicilia per la definizione in adesione del processo verbale di constatazione relativo al periodo d'imposta 2015 notificato a Intesa Sanpaolo, in qualità di società incorporante, in data 20 dicembre 2019 e contenente rilievi per complessivi 1,6 milioni di maggior reddito imponibile e imposte IRES e IRAP per complessivi 0,46 milioni, oltre sanzioni e interessi. La contestazione è stata segnalata alla Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. - e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per opportuna informativa e in considerazione degli impegni di garanzia assunti con l'art. 2, comma c), del d.m. 25 giugno 2017, n. 187, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 -, tenuta a mantenere indenne ISP della eventuale passività, ai sensi dell'Articolo 11 del contratto concluso in data 26 giugno 2017, per l'acquisizione delle attività, passività e rapporti giuridici. A seguito della definizione nel 2021 si procederà a inoltrare formale richiesta di indennizzo per l'importo definitivamente dovuto all'Amministrazione finanziaria.

Con riguardo invece alle controversie di Intesa Sanpaolo definite nel periodo, si richiama la sentenza favorevole della Corte di Cassazione relativa alla ex Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano in tema di imposta di registro sull'aumento di capitale in base alle agevolazioni della legge Amato del valore di circa 0,8 milioni. Inoltre, la sentenza negativa della Corte di Cassazione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per circa 2 milioni complessivi emesso nei confronti dell'incorporata Centro Leasing in relazione alla compravendita di un immobile in leasing sito in Roma, Via Tuscolana. Infine, la contestazione della Direzione Provinciale di Firenze alla Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A. in merito al regime Iva applicato nel 2014 dalla Infogroup Informatica e Servizi Telematici S.c.p.a.

Per quanto concerne le filiali di Intesa Sanpaolo localizzate all'estero si evidenzia che: i) è in corso una verifica fiscale in materia di IVA sulla filiale di Londra con riferimento ai periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018; ii) sono in corso tre verifiche fiscali in materia di imposte dirette sulla filiale di New York per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017; iii) sulla filiale di

New York è in fase di avvio anche una quarta verifica condotta dall'IRS con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2018. Infine, nel mese di novembre 2020 si è chiusa la verifica fiscale presso la filiale di Francoforte relativa ai periodi d'imposta 2016 – 2018 rispetto ai seguenti ambiti: i) imposte sui redditi; ii) IVA; iii) ritenute; iv) perdite fiscali riportate; v) transfer pricing; vi) trade tax tedesca. L'amministrazione finanziaria tedesca ha formulato un unico rilievo in tema di inerenza dei costi di regia accertando complessivamente per tutti gli anni una maggiore imposta di 1,2 milioni, senza comminare sanzioni. La filiale, sulla base del parere espresso dal consulente, ha ritenuto opportuno aderire alla contestazione.

Società del Gruppo

Per Banca Fideuram si è accennato sopra al contenzioso riguardante la presunta mancata effettuazione della ritenuta sugli interessi su conti correnti bancari esteri intrattenuti presso la Fideuram Bank (Luxembourg) da due fondi comuni di investimento di diritto lussemburghese "storici". Più in dettaglio, la banca è risultata soccombente in secondo grado a novembre 2020 anche con riferimento al 2011, come per gli anni 2009 e 2010. Pertanto, si è ritenuto opportuno predisporre – sentito il consulente incaricato dell'assistenza nei giudizi pendenti in Corte di Cassazione - un accantonamento a fondo rischi a copertura del rischio comprensivo di sanzioni e interessi.

Intesa Sanpaolo Private Banking, ha da tempo pendenti contenziosi IRES e IRAP relativi alla deduzione (avvenuta negli anni 2011 e seguenti) della quota di ammortamento dell'avviamento, scaturita dai conferimenti dei rami aziendali private di Intesa Sanpaolo e della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna nel 2009, Banca di Trento e Bolzano e Cassa di Risparmio di Firenze nel 2010, Cassa di Risparmio Pistoia e Lucchesia e Cassa di Risparmio dell'Umbria nel 2013, affrancati dalla conferitaria ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

In merito allo stato dei contenziosi si segnala quanto segue:

- anno 2011: favorevole sentenza n. 2763/2019, depositata il 26.6.2019, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 7028/2017 (ammontare della complessiva pretesa pari a 7,9 milioni, di cui 3,8 per imposte e 3,5 per sanzioni). Il giudice di secondo grado ha anche accolto l'appello incidentale della società sulla questione pregiudiziale della decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento; l'affrancamento dell'avviamento era stato evidenziato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2010, e gli avvisi sono stati notificati nel corso del 2017, quindi oltre i termini decadenziali individuati dall'art. 43 D.P.R. n. 600/73. Il giudizio pende in Cassazione su ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato e per la banca è stato predisposto controricorso dal consulente esterno incaricato;
- anno 2012: sfavorevoli sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nn. 5172/2019 e 5173/2019 che hanno accolto gli appelli dell'Agenzia delle entrate (ammontare della complessiva pretesa pari a 8 milioni di cui 3,9 per imposte e 3,5 per sanzioni). Il ricorso per Cassazione è stato affidato dalla banca al medesimo consulente;
- anno 2013: il giudizio pende dinanzi la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia su appello dell'Agenzia delle entrate (ammontare della complessiva pretesa pari a 10,2 milioni di cui 4,9 per imposta e 4,4 per sanzioni). L'appello è stato discusso in pubblica udienza il 20 ottobre 2020. Si è in attesa della sentenza;
- anni 2014 e 2015: la Sez. 2^a della Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 504/2/2020 del 7/02/2020, depositata il 13/02/2020, ha accolto i ricorsi IRES e IRAP per entrambe le annualità (giudizi riuniti). L'ammontare della pretesa tributaria ammonta a 16,1 milioni (di cui 7,9 per imposte e 7,2 milioni per sanzioni), oltre interessi. In data 12 novembre 2020 è stato notificato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la predetta sentenza. La banca si è costituita nel giudizio tramite le strutture interne.

Il totale contestato ad Intesa Sanpaolo Private Banking ammonta dunque, per imposte, sanzioni ed interessi, a 42,2 milioni. Il rischio di passività è valutato di tipo remoto, in quanto la legittimità dell'affrancamento degli avviamenti che si generano ex novo in capo alla conferitaria – posto a suo tempo in essere anche da altre società del Gruppo e contestato a nessuna - è stata esplicitamente ammessa dall'Agenzia con la Circolare n. 8/E del 2010.

Il contenzioso fiscale passivo in essere al 31 dicembre 2020 a carico di UBI Banca S.p.A. e delle società da questa controllate è principalmente derivante dalle c.d. ex "Good Banks" acquisite nell'anno 2017. Il valore delle controversie assomma complessivamente per il Gruppo a 9,9 milioni (di cui 6,5 UBI Banca) e gli accantonamenti sono pari a 2,7 milioni (di cui 1,1 milioni UBI Banca).

La pretesa tributaria a carico di UBI Banca S.p.A. è in gran parte imputabile a due contenziosi originati dalla ex Banca delle Marche S.p.A. Per scelte operative effettuate dalla banca in questione all'epoca dei fatti, i pagamenti sostenuti nelle more del giudizio erano stati imputati in larga parte a conto economico (3,5 milioni) mentre solo euro 418mila sono iscritti quale attività in riscossione provvisoria, integralmente cautelata da accantonamento a fondo rischi. Avverso la sfavorevole sentenza del giudizio di appello, la banca ha dato incarico a un consulente esterno per la predisposizione del ricorso in Corte di Cassazione.

Per effetto di quanto sopra e considerati per UBI Banca ulteriori pagamenti definitivi in pendenza di giudizio per 0,3 milioni e debiti su contenziosi iscritti per 0,2 milioni, la passività potenziale al 31 dicembre 2020 su contenziosi passivi incardinati a carico di UBI Banca S.p.A. e delle società controllate ammonta a 3,1 milioni (senza tener conto di pagamenti in via provvisoria fatti da altri coobbligati o di eventuali manleve).

In merito alle due posizioni più significative, entrambe rivenienti dall'incorporata Nuova Banca delle Marche S.p.A. (a sua volta incorporante di Mediobanking S.p.A.), si segnala quanto segue.

Un contenzioso concerne l'applicazione dell'imposta sostitutiva ex D.P.R. n. 601/1973 in relazione ad un contratto di finanziamento dalla Banca delle Marche S.p.A. alla Mediobanking di 400 milioni stipulato il 27 dicembre 2007 nella Repubblica di San Marino (valore controversia 2,2 milioni, oltre interessi). Ambedue le società hanno impugnato gli avvisi di liquidazione dell'Agenzia delle entrate avanti le commissioni tributarie competenti, risultando soccombenti in primo e secondo grado (CTR Marche n. 499/2020 e n. 500/2020 depositate il 10 settembre 2020). Pendono i termini per proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio la Mediobanking ha provveduto al pagamento di 1,7 milioni con imputazione diretta a conto economico e l'ex Banca delle Marche ha versato circa 0,4 milioni a titolo di riscossione provvisoria, iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e cautelato.

L'altro contenzioso è in tema di IVA per l'annualità 2005 (valore controversia 1,6 milioni). In data 2 dicembre 2010 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona ha notificato alla Mediobanking un avviso di accertamento con richiesta di una

maggiore IVA pari a 0,7 milioni, oltre interessi e contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 0,9 milioni. La contestazione si basava su una presunta riqualifica di contratti di leasing nautico (contraddistinti dal c.d. “maxicanone” iniziale) in compravendita del bene oltre ad operazioni di *sale and lease back* immobiliare. La Medieleasing è risultata soccombente in primo e secondo grado: nel mese di novembre 2013 ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione. La data di trattazione non è ancora stata fissata. In pendenza di giudizio, la società ha provveduto al pagamento integrale con imputazione diretta a conto economico.

Infine, Provis ha pratiche di contenzioso IMU e TASI pendenti o comunque prossime all'avvio del valore complessivo di 1,9 milioni.

Con riguardo alle società controllate estere si segnalano le seguenti evoluzioni del contenzioso intervenute nell'anno.

I tre contenziosi (petitum complessivo 0,5 milioni) della controllata Intesa Sanpaolo Bank Albania in qualità di incorporante di Veneto Banka risultano definiti. L'esito è stato sfavorevole, ma senza effetti negativi sul conto economico 2020, avendo la banca albanese considerato definitivo il pagamento dell'intero ammontare in contestazione effettuato nel 2019. Intesa Sanpaolo Bank Albania è altresì interessata da due contenziosi (importo complessivo 2,3 milioni) entrambi pendenti in Cassazione su ricorso della banca: i) il primo, avente ad oggetto la cancellazione di crediti non più esigibili che secondo l'amministrazione finanziaria avrebbero portato ad una diminuzione non legittima della base imponibile ai fini delle imposte dirette delle annualità dal 2003 al 2007 (1,3 milioni); ii) il secondo, relativo ad errori commessi nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2011 (1 milione).

Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Multiplo, è stata oggetto di una verifica da parte del Receita Federal do Brasil (RFB), cui ha fatto seguito un avviso di accertamento in tema di imposte dirette per gli anni 2015 e 2016. La contestazione riguarda l'improprio utilizzo di perdite fiscali pregresse, ad avviso delle autorità fiscali brasiliane non utilizzabili poiché generate prima della riorganizzazione che ha interessato Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Multiplo che ne avrebbe modificato l'attività svolta e la compagine societaria. Il rilievo mosso dal RFB è pari a 1,7 milioni di euro su cui la società non ha effettuato alcun accantonamento giudicando remoto, anche sulla base della valutazione del consulente locale, il rischio di soccombere in giudizio. Il primo grado di giudizio si è chiuso con esito sfavorevole alla Banca che ha presentato ricorso in appello il 14 dicembre 2020. Il petitum si è ridotto di circa 0,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2019 in conseguenza della svalutazione della valuta locale.

Alexbank ha in corso due verifiche fiscali relative rispettivamente alla corporate income tax, con riferimento al periodo d'imposta 2019, e all'imposta di bollo, con riferimento al periodo d'imposta 2019. Al momento non risultano formulate contestazioni. Inoltre, è pendente un contenzioso avente ad oggetto il mancato versamento dell'imposta di bollo da parte delle filiali della banca del valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro al cambio del 31 dicembre 2020 per i periodi d'imposta 1984 – 2008 (86,8 milioni di lire egiziane).

E' pendente il contenzioso della controllata ucraina Pravex Bank relativo al disconoscimento della perdita fiscale di 4 milioni circa riportata nel 2018 da anni precedenti. La contestazione non determina effetti sul conto economico del 2018 in quanto la società non ha iscritto la fiscalità anticipata e presenta una situazione fiscale che non consente comunque l'utilizzo di detta perdita. Nel corso del 2019 è stato anche presentato ricorso in primo grado relativamente ad un ulteriore accertamento delle autorità fiscali locali in materia di IVA del valore di 20 mila euro circa.

A marzo 2020, Exelia è stata oggetto di verifica fiscale ai fini IVA da parte dell'amministrazione fiscale rumena (ANAF) con riferimento ai periodi d'imposta 2014 – 2019. Tale verifica si è conclusa e l'ANAF ha stabilito che i servizi forniti da Exelia sono qualificabili come servizi di natura finanziaria ai fini IVA e di conseguenza esenti, derivando da ciò la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi. L'amministrazione finanziaria ha quindi contestato un omesso pagamento IVA pari a 369 mila euro, oltre sanzioni per 146 mila euro, per i periodi d'imposta oggetto di verifica. Occorre precisare, con riferimento all'importo delle sanzioni, che la società pagando l'ammontare integrale delle imposte richieste ha ottenuto l'annullamento integrale delle stesse beneficiando di un'ordinanza del Governo prevista per i casi di versamento integrale delle maggiori imposte dovute per gli anni pregressi.

Quanto agli accertamenti/approfondimenti in essere da parte delle Amministrazioni finanziarie locali, si segnala quanto segue. A febbraio 2020, PBZ CARD O.O.O. è stata oggetto di verifica fiscale da parte dell'amministrazione fiscale croata con riferimento alla profit tax relativamente al periodo d'imposta 2018. La società non ha ancora ricevuto alcun rilievo formale. E' in corso la verifica fiscale su IMI SEC avente a oggetto le annualità 2015 e 2016. Nel corso del 2019 la verifica è stata estesa anche al 2017. Al momento non si segnalano contestazioni.

* * * * *

A fronte della totalità delle pratiche di contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2020, per un valore complessivo, come in precedenza indicato, di 211 milioni, di cui 139 milioni relativi a Intesa Sanpaolo, nell'attivo dello stato patrimoniale di Gruppo sono iscritti 45 milioni di crediti per importi pagati a titolo provvisorio in presenza di accertamenti, 27 milioni dei quali riferiti alla Capogruppo.

La quota del fondo rischi che fronteggia le relative controversie con iscrizione a ruolo provvisoria ammonta a 28 milioni, di cui 25 milioni relativi a Intesa Sanpaolo.

Detti versamenti a titolo provvisorio sono stati effettuati in ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, che ne prevedono l'obbligatorietà in base a un meccanismo di tipo automatico del tutto indipendente dall'effettiva fondatezza delle connesse pretese fiscali, e quindi dal maggiore o minore rischio di soccombenza nei relativi giudizi. Si tratta cioè di pagamenti eseguiti unicamente in ragione dell'esecutorietà di cui sono dotati gli atti amministrativi che contengono la pretesa fiscale di riferimento, la quale non viene meno neppure in presenza di impugnazione, che non ha efficacia sospensiva, e nulla toglie o aggiunge alle valutazioni sull'effettivo rischio di soccombenza, la cui misurazione è operata secondo il criterio previsto dallo IAS 37 per le passività.